

Sezione: VALLE D'AOSTA
Esito: SENTENZA
Numero: 5
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 25/10/2018

SENT.

5/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Valle d'Aosta

composta dai magistrati:

Pio Silvestri	Presidente relatore
Paolo Cominelli	Consigliere
Alessandra Olessina	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale, con atto di citazione depositato in data 18 gennaio 2018, iscritto al n. 798 del registro di segreteria, nei confronti di:

- **BACCEGA Mauro**, nato il 15 agosto 1955, C.F. BCCMRA55M15A326X, residente in Aosta, via Torino, n. 49, ed. 03, int. 01;
- **BIANCHI Luca**, nato il 4 dicembre 1967, C.F. BNCLCU67T04A326T, residente in Ollomont (AO), Fraz Les Bas, n. 15;
- **FARCOZ Joël**, nato il 27 luglio 1987, C.F. FRCJLO87L27A326F, residente in Gignod (AO), Fraz. Arliod, n. 2 C;
- **FOLLIEN David**, nato il 16 ottobre 1978, C.F. FLLDVD78R16A326N, residente in Saint-Marcel (AO), Fraz. Faverge, n. 14;
- **ISABELLON Giuseppe**, nato il 28 maggio 1953, C.F. SBLGPP53E28A326H, residente in Fontainemore (AO), Loc. Planaz, n. 14 B;
- **MARGUERETTAZ Aurelio**, nato il 22 agosto 1963, C.F. MRGRLA63M22A326I, residente in Aosta, via Parigi, n. 105;
- **PÉAQUIN Marilena**, nata il 21 luglio 1957, C.F. PQNMLN57L61F367D, residente in Arnad (AO), Fraz. Champagnolaz, n. 10;
- **PERRON Ego**, nato il 03 febbraio 1967, C.F. PRRGEO67B03A326G, residente in Fenis (AO), Loc. Chez-Croset, n. 33/B;
- **ROLLANDIN Augusto**, nato il 13 giugno 1949, C.F. RLLGST49H13B230J, residente in Brusson (AO), Rue Salomon, n. 6;
- **TESTOLIN Renzo**, nato il 28 marzo 1968, C.F. TSTRNZ68C28A326Z, residente in Aymavilles (AO), Fraz. Venoir, n. 27;

i sopra menzionati tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Gianni Maria Saracco e Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Torino, Corso Re Umberto n. 65 come da procure speciali in calce alla comparsa di costituzione.

- **PASTORET Ennio**, nato il 22 aprile 1950, C.F. PSTNNE50D22E029X, residente in Gignod (AO), Fraz. Champ-Lorensal, n. 35, int. 001, rappresentato e difeso dagli Avvocati Donatella Locatelli e Fabrizio Callà,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Aosta, Piazza Narbonne, n. 16 come da procura speciale in calce alla memoria difensiva.

- **DONZEL Raimondo Davide**, nato il 19 novembre 1963, C.F.

DNZRND63S19A326D, residente in Charvensod (AO), Loc. Capoluogo, n. 193/1, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico Palmas e Ascanio Donadio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Chatillon, Via E. Chanoux, n. 115 come da procura speciale in calce alla memoria difensiva.

- **LANIÈCE André**, nato il 05 dicembre 1964, C.F. LNCNDR64T05A326Z, residente in Aosta, via Parigi, n. 12;

- **RINI Emily**, nata il 15 agosto 1982, C.F. RNIMYM82M55A326N, residente in Aosta, Regione Busseyaz, n. 1;

i sopra menzionati entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Stefano Marchesini, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, sito in Aosta, Via Lucat 2/A come da procura speciale in calce alla memoria difensiva.

- **LANIÈCE Albert**, nato il 17 febbraio 1966, C.F. LNCLRT66B17A326T, residente in Champdepraz (AO), Fraz. La Fabrique, n. 155, rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimo Balì e Luigi Busso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Aosta, Passage du Folliex n. 3 come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione.

- **FOSSON Antonio**, nato il 11 ottobre 1951, C.F. FSSNTN51R11E379P, residente in Aosta, via delle Betulle, n. 20/A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Sciulli, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Aosta, Via Festaz n. 29 come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione.

- **BORRELLO Stefano**, nato il 20 agosto 1977, C.F. BRRSFN77M20A326I, residente in Aosta, via Mont Fallere, n. 7;

- **LA TORRE Leonardo**, nato il 06 aprile 1957, C.F. LTRLRD57D06A326P, residente in Aosta, via Sant'Anselmo, n. 134;

- **MARQUIS Pierluigi**, nato il 30 maggio 1964, C.F. MRQPLG64E30A326S, residente in Saint-Vincent (AO), viale Quattro Novembre, n. 20;

- **RESTANO Claudio**, nato il 23 settembre 1964, C.F. RSTCLD64P23A326A, residente in Valpelline (AO), Fraz. Capoluogo, n. 5;

- **VIÉRIN Marco**, nato il 5 marzo 1958, C.F. VRNMRC58C05A326C, residente in Pollein (AO), Fraz. Capoluogo, n. 11;

i sopra menzionati tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Massimiliano Sciulli e Jacques Fosson, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Aosta, Via Festaz n. 29.

- **BIELER Peter**, nato il 26 marzo 1969, C.F. BLRPTR69C26A326F, residente in Brusson (AO), Rue Col Ranzola n. 185 rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Saverio Marini e Nicolle Purificati, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Giuffrida, sito in Aosta, Via de Lostan n. 24, come da procura in calce alla memoria di costituzione.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 luglio 2018, con l'assistenza del segretario sig.ra Geltrude Petrini, il relatore Presidente di Sezione Pio Silvestri, gli Avvocati Carlo Emanuele Gallo, Gianni Maria Saracco, Fabrizio Callà, Donatella Locatelli, Domenico Palmas, Ascanio Donadio, Stefano Marchesini, Massimo Balì, Luigi Busso, Massimiliano Sciulli, Jaques Fosson,

Francesco Saverio Marini ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Roberto Rizzi.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18 gennaio 2018 la Procura Regionale della Valle d'Aosta ha evocato in giudizio i seguenti amministratori e funzionari regionali:

BACCEGA Mauro - BIANCHI Luca - BORRELLO Stefano - DONZEL Raimondo Davide - FARCOZ Joël - FOLLIEN David - FOSSON Antonio - ISABELLON Giuseppe - LA TORRE Leonardo - LANIÈCE Albert - LANIÈCE André - MARGUERETTAZ Aurelio - MARQUIS Pierluigi - PASTORET Ennio - PÉAQUIN Marilena - PERRON Ego - RESTANO Claudio - RINI Emily - ROLLANDIN Augusto - TESTOLIN Renzo - VIÉRIN Marco - BIELER Peter,

per sentirli condannare, in favore della Regione autonoma Valle d'Aosta, alla somma complessiva pari ad € 139.965.096,56, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giustizia, quale danno erariale derivante da una serie di condotte illecite a titolo di dolo, ed in subordine a titolo di colpa grave, relative alla gestione di danaro pubblico destinato alla società che gestisce la casa da gioco "Casinò de la Vallèe".

1. Premessa

La Procura Regionale, nell'ambito del procedimento avviato sulla base di circostanziate informazioni di fonte giornalistica relative all'erogazione di ingenti finanziamenti da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, a beneficio della controllata società Casinò de la Vallèe S.p.A, (di seguito «Casinò», «Società», «Casa da Gioco» o «CAVA»), dopo aver analizzato gli elementi informativi forniti dalla Presidenza della Regione, delegava approfondimenti istruttori alla Guardia di Finanza.

In particolare, la Procura chiedeva alla Polizia Finanziaria di approfondire le ragioni che erano alla base dell'iniziativa dell'Amministrazione regionale di sostenere, con un'ingente provvista (50 €/Mil nel luglio 2012, 10 €/Mil nel settembre 2013, 60 €/Mil nell'ottobre 2014, 20 €/Mil nel dicembre 2015), l'attività imprenditoriale svolta dal Casinò, caratterizzata, secondo parte attorea, da una gestione inequivocabilmente non profittevole, nonché di analizzare la compatibilità, con la pertinente disciplina societaria, delle plurime operazioni di erogazione di provviste finanziarie di consistenza estremamente significativa, effettuate con il coinvolgimento di altre società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, analizzando anche il profilo dei finanziamenti incrociati e quello del vincolo di destinazione di parte della provvista erogata nell'ottobre 2014 a parziale estinzione del debito sorto a seguito del finanziamento (strutturato con il coinvolgimento degli stessi soggetti) del luglio 2012.

Gli approfondimenti operati dalla Guardia di Finanza venivano compendati nella relazione allegata alla nota prot. 38591/16 del 30/11/2016 depositata in atti.

Si legge nell'atto di citazione che l'attività istruttoria evidenziava come, nel segmento temporale preso in esame (delimitato, per ragioni di economia procedurale, tenendo conto dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità, all'ultimo quinquennio), l'Amministrazione regionale aveva finanziato, reiteratamente e ogni volta per importi estremamente cospicui - attraverso moduli operativi altamente articolati, che prevedevano l'impiego di provviste finanziarie talvolta prelevate a livello di partecipate indirette - la

Società controllata (al 99,955% dalla Regione e allo 0,045% dal Comune di Saint-Vincent) che presentava palesi segnali di gravissima sofferenza, con indicatori di debolezza strutturale che compromettevano irrimediabilmente l'attitudine alla autonoma sopravvivenza nell'immediato e rendevano inverosimile ogni più benevola prospettiva di recupero nel futuro.

Secondo la Procura attrice assume particolare rilievo la Legge Regionale n. 36/2001, che all'art. 10, prevedeva (e continua a prevedere) che *«I rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent sono regolati da un apposito disciplinare approvato dal Consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Presidente della Società, al fine della determinazione e della garanzia dell'adempimento delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi operativi e delle condizioni che la società deve rispettare»*.

Detti rapporti, attualmente, sono disciplinati dal *“Disciplinare per la gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale nr. 36 del 30 novembre 2001 - Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent”*, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009.

Secondo la Procura questo assetto determina una forte limitazione dell'autonomia gestionale della Società a vantaggio delle scelte compiute dalla Regione, che è quindi sostanzialmente compartecipe anche della gestione ordinaria della stessa Società e di conseguenza costantemente al corrente dello stato di notevolissima difficoltà economica in cui si dibatteva la medesima Società del Casinò.

Ad ulteriore riprova di questo legame è, secondo la Procura, la circostanza che nelle quattro operazioni di finanziamento un fondamentale ruolo attuativo delle decisioni lo ha avuto FINAOSTA S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, che *«agisce, in considerazione delle finalità perseguite e per l'attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in qualità di ente strumentale della Regione (...)»* (L.R. 16 marzo 2006, n. 7). A seconda della natura dei mezzi finanziari di volta in volta impiegati, FINAOSTA S.p.A. può operare con mezzi propri (c.d. gestione “ordinaria”) ovvero per *«conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa»* (c.d. gestione “speciale”). In quest'ultimo caso, qualora sussistano particolari esigenze di carattere economico-sociale, FINAOSTA S.p.A. può concedere in gestione speciale finanziamenti sotto qualsiasi forma, ferma restando la necessità di *«controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite»*, a prescindere dalla modalità d'intervento prescelta. Proprio in questa prospettiva, FINAOSTA ha reperito la provvista per finanziarie il Casinò stipulando mutui con la Compagnia Valdostana delle Acque (di seguito «CVA», una società partecipata da FINAOSTA al 100% e, perciò, controllata di secondo livello della Regione).

Secondo la Procura questo *modus agendi* ha leso un preciso dettato normativo rinvenibile nella L.R. 23/12/2009 n. 49, che, pur prevedendo la possibilità per la Regione di finanziare gli investimenti previsti dal piano di interventi per lo sviluppo della Casa da Gioco e del complesso aziendale Grand Hotel Billia, subordina tale possibilità alla determinazione dell'entità dei trasferimenti *«annualmente con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale»* (art. 3, comma 2).

In altre parole, l'ipotetico ricorso al sussidio finanziario aveva un vincolo modale non eludibile.

2. Le operazioni di finanziamento ed il contesto di riferimento

La Procura ha descritto nello schema seguente le operazioni di finanziamento asseritamente caratterizzate da finalizzazioni disomogenee (finanziamento generico, aumento di capitale in parte asservito anche al rimborso di pregressi finanziamenti, pagamento di spese correnti) e dalla contestuale variazione dei tassi passivi (passando dall'originale 6%, al 3,28%, fino a ridursi al 1%).

Periodo	Delibera	Oggetto	Mutuante (Erogante)	Mutuatario (Beneficiario)	Provvista
Luglio 2012	Deliberazione della Giunta Regionale n.1465 del 20 luglio 2012	Finanziamento di 50 €/Mil della durata di 15 anni al tasso del 6%.	FINAOSTA S.p.a., per il tramite di C.V.A. S.p.a., partecipata al 100% dalla prima.	CAVA S.p.a.	Gestione speciale. Provvista reperita attingendo presso C.V.A. spa
Settembre 2013	Deliberazione della Giunta Regionale n.1527 del 20 settembre 2013	Finanziamento di 10 €/Mil della durata di 20 anni al tasso del 6%.	FINAOSTA S.p.a.	CAVA S.p.a.	Gestione speciale. Provvista reperita mediante risorse già disponibili all'interno del fondo gestione speciale di FINAOSTA S.p.a..
Ottobre 2014	Deliberazione del Consiglio Regionale n.823/XIV del 23 ottobre 2014	Aumento di capitale per un importo di 60 €/MIL, di cui 30 €/Mil destinati al parziale rimborso del finanziamento di luglio 2012.	FINAOSTA S.p.a.	CAVA S.p.a.	Gestione speciale. Provvista reperita tramite dividendi distribuiti da C.V.A.
Dicembre 2015	Deliberazione della Giunta Regionale n.1856 del 10 dicembre 2015	Finanziamento di 20€/Mil al tasso dell'1%. Rideterminazione all'1% del tasso d'interesse delle pregresse operazioni di mutuo.	FINAOSTA S.p.a.	CAVA S.p.a.	Gestione speciale

Complessivamente, dal luglio 2012 al dicembre 2015, è stata fornita al Casinò una dotazione finanziaria di poco inferiore a 140 €/Mil, diluita in soli tre anni e mezzo; peraltro tale flusso finanziario deve essere valutato alla luce dello scenario complessivo di riferimento.

Secondo parte attrice da un lato occorre considerare che, nel quinquennio considerato (con l'unica eccezione del 2015, periodo nel quale si è registrato un timido miglioramento, di consistenza, però, estremamente modesta), vi è stata una progressiva e marcata flessione degli introiti lordi dei giochi praticati nel Casinò, flessione causata, tra l'altro, dalla sfavorevole congiuntura economica, dal divieto tassativo di fumo nei locali, dalla comparsa e dallo sviluppo di forme alternative e fortemente concorrenziali di gioco d'azzardo, rappresentate dai cosiddetti "giochi di Stato" e dai casinò on-line.

Annualità	Introiti lordi	Variazione
2011	95.596.942 €	
2012	76.813.216 €	- 18.783.726 €
2013	67.740.869 €	- 9.072.347 €
2014	64.116.293 €	- 3.624.576 €
2015	64.880.903 €	+ 764.610 €

Dall'altro, l'ulteriore aspetto di "contesto" non sottovalutabile è il progressivo

assottigliamento della percentuale dei proventi lordi dei giochi, che la medesima Casa da Gioco, in base alle previsioni del Disciplinare, era tenuta a versare alla RAVDA.

Infatti, la quota di spettanza della Regione è scesa, nel corso degli anni, dal 58% al 10% e, correlativamente, la quota rimasta a beneficio del Casinò è aumentata dal 42% al 90%.

In proposito, indicativa è la circostanza che la quota parte di competenza della RAVDA, nel 2005, era pari a 63 €/Mil, in ragione del 52% degli introiti lordi. Durante la gestione privatistica della Casa da Gioco da parte della società SITAV S.p.a., la quota di spettanza della Regione era addirittura pari al 70%: di fatto, detta società, attraverso la gestione del 30% di propria competenza, era in grado di conseguire utili d'esercizio e, nel contempo, garantire rilevanti entrate per le casse regionali.

Questi fatti, ad avviso della Procura, attesterebbero, in uno con i dati di bilancio già a far data dal 2003, che la Regione ha finanziato una sua partecipata in grave crisi finanziaria, senza prospettive reali di risanamento e non in grado, senza il sostegno regionale, di avere una fisiologica continuità operativa. La Procura sottolinea inoltre ulteriori profili di criticità rinvenibili nell'utilizzo della "gestione speciale" di FINAOSTA, nella valutazione eccessivamente ottimistica e fondata su scenari non verosimili in merito ai risultati dell'investimento nel complesso aziendale Casinò/Grand Hotel Billia, e, soprattutto, nell'irregolare appostazione in bilancio di imposte anticipate.

2.1 Il primo finanziamento

Con la Deliberazione nr. 1465 del 20/07/2012, la Giunta conferiva a FINAOSTA S.p.A. l'incarico per la composizione e la stipula di due operazioni speculari di mutuo con CAVA S.p.A. e C.V.A. S.p.A., destinate al finanziamento del piano di sviluppo della Casa da Gioco e del correlato complesso alberghiero, per un importo pari a 50 €/Mil.

Più in dettaglio, veniva delineata un'operazione dall'architettura articolata, nella quale era previsto che la provvista finanziaria fosse reperita da FINAOSTA S.p.A., assumendo la veste di mutuataria, presso C.V.A. S.p.A. (mutuante), società, quest'ultima, da essa direttamente e totalitariamente controllata e, dunque, controllata di secondo livello della RAVDA (*upstream loan*) e "girata" da FINAOSTA, nella diversa e speculare veste di mutuante, al beneficiario finale dell'operazione, CAVA S.p.A., che, pertanto, diveniva mutuataria (*cross-stream loan*).

Vista la particolarità dell'operazione, FINAOSTA S.p.A., nell'accettare all'unanimità il mandato conferito dalla Giunta regionale, subordinava la concessione del mutuo, anche in ragione della concatenazione dei contratti di mutuo, alla verifica della sostenibilità, da parte della Casinò S.p.A., delle condizioni, economiche e finanziarie, del finanziamento.

Ancora la Procura sottolinea il mutevole quadro dell'architettura finanziaria dell'operazione; ed invero il finanziamento era stato congegnato a tasso fisso prevedendo un tasso del 6% che rifletteva le condizioni di mercato relative a finanziamenti analoghi, facendo riferimento al parametro oggettivo costituito dal rendimento del BTP a 15 anni.

Senonché, a meno di due anni dalla concessione del finanziamento (avvenuta il 12/9/2012) e ancora prima dell'inizio dell'ammortamento (previsto a partire dal 1/7/2016 e fino al 30/6/2031), a decorrere dal luglio 2014, il tasso è stato variato unilateralmente dalla Giunta regionale (Delibera del 8/8/2014, n. 1125) e fissato alla minore aliquota del 3,28%, tenendo conto «*delle mutate*

condizioni di mercato per operazioni analoghe» e, segnatamente, del tasso applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti a FINAOSTA.

Nel gennaio 2016, sempre in periodo di preammortamento e nuovamente per effetto di una iniziativa unilaterale della Giunta regionale (Delibera 10/12/2015 n. 1856), il tasso è stato ulteriormente ridotto al 1,00% *«stante la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del Casinò»* e senza esternare i parametri che giustificavano l'inferiore saggio d'interesse. Queste circostanze, secondo la Procura, oltre ad aver danneggiato la CVA (mutuante iniziale) rendono il finanziamento difficilmente compatibile con la disciplina degli aiuti di stato. Infatti i finanziamenti in questione sono per lo più rivolti ad una attività in libera concorrenza (quella della ristrutturazione dell'albergo) e non al finanziamento all'attività in oligopolio esercitata dal Casinò.

2.2 Il secondo finanziamento

L'iniziativa di soccorso finanziario operato da RAVDA nei confronti di CAVA S.p.A., è stata reiterata nel settembre 2013 quando la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 1527 del 20/9/2013, ha conferito mandato a FINAOSTA di erogare un mutuo integrativo di € 10.000.000, redimibile in 20 anni (più due di preammortamento), *«finalizzato alla copertura degli ulteriori investimenti relativi al Piano di Sviluppo, dovuti, in particolare, a lavori non preventivati»*.

E ciò, nonostante le rilevanti criticità evidenziate nella dettagliata relazione predisposta da FINAOSTA in data 25/7/2013 e allegata al verbale della seduta, contenente, tra l'altro, l'analisi degli scostamenti relativi ai risultati economici a consuntivo 2012, rispetto a quelli previsti a budget pluriennale.

La dimostrazione dello stato di sostanziale subalternità di FINAOSTA alle scelte regionali, ad avviso della Procura, sta nel fatto che la stessa società ha accettato il mandato conferito dalla Giunta, pur constatando che:

- vi era stato un risultato netto negativo, al 31/12/2012, pari a € 18.624.128, rispetto ad un utile di € 3.344.610 registrato nell'esercizio precedente;
- il valore della produzione complessivo era diminuito del 16,5% mentre i costi per acquisizioni di beni e servizi operativi, pur evidenziando una diminuzione, non erano diminuiti proporzionalmente alla diminuzione del valore della produzione;
- per effetto del trend dei ricavi (-15,17%) e dei costi operativi, il margine operativo lordo era passato da un valore positivo di oltre 9 €/Mil del precedente esercizio ad un valore negativo di oltre 3 €/Mil;
- il risultato ante imposte, risultante dal conto economico, era pari a - € 24.743.665 rispetto ad un + € 5.324.228 nel 2011;
- i dati del budget pluriennale per il 2014 e 2015 non erano attendibili considerato che *«i responsabili della CAVA SpA hanno accennato durante (i) colloqui, a nuovi elementi che modificherebbero le previsioni»*;
- *«appare(iva) evidente come i risultati attesi e indicati nel budget risultino essere stati sovrastimati rispetto a quelli effettivamente conseguiti: il risultato negativo netto di periodo, stimato nel budget a -9.942.690 euro è quasi raddoppiato a consuntivo, registrando una perdita di 18.624.128 euro»*. E a tale peggioramento avevano concorso, fra l'altro, la riduzione dei proventi di gioco (con una riduzione degli ingressi del 10% ed una contrazione dei proventi di gioco del Casinò del 7,04%), la riduzione dei ricavi da attività alberghiera (con una differenza pari a - 17,9%);
- dal confronto tra il rendiconto finanziario delle variazioni di cassa nel budget pluriennale per il 2012 ed il rispettivo rendiconto finanziario con i dati a

consuntivo del bilancio chiuso al 31/12/2012, emergeva che «se da un lato il rendiconto a consuntivo sembra presentare una situazione migliore rispetto ai dati prospettici presentati a luglio 2012 (le disponibilità di cassa finali previste nel budget 2012 erano pari a 11.844.193 euro mentre quelle effettive, alla data di chiusura del bilancio al 31/12/2012 sono di 18.756.591 euro), dall'altro appare evidente come questa disponibilità finanziaria sia fittizia, essendo aumentati i debiti verso i fornitori a breve (...) e i debiti verso banche a breve (...) complessivamente di oltre 19 milioni di euro».

Secondo la Procura tutto quanto sopra rappresentato dimostrerebbe lo stato di sofferenza aziendale cui non avrebbe neppure giovato l'abbattimento del tasso di interesse di tale ulteriore finanziamento, inizialmente fissato al 6,04% annuo, che ha subito le stesse radicali modifiche apportate al precedente mutuo, con riduzione, dapprima, al 3,28 (Deliberazione della Giunta n. 1125 del 8/8/2014) e, poi, all'1% (Deliberazione della Giunta n. 1856 del 10/12/2015).

2.3 Il terzo finanziamento

Il Consiglio regionale, nella seduta del 23/10/2014 ha deliberato:

- 1) di approvare il piano di rafforzamento patrimoniale del Resort & Casinò di Saint-Vincent, consistente in un aumento di capitale di 60.000.000 di euro della Casinò de la Vallée S.p.A.;
- 2) di incaricare FINAOSTA S.p.A. con apposito mandato a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'aumento di capitale della Casinò de la Vallée S.p.A., per un importo massimo di 60.000.000 di euro addebitandone l'onere, per pari importo, al fondo in Gestione speciale presso la stessa FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006;
- 3) di finalizzare un importo pari a 30.000.000 di euro dell'aumento di capitale di cui al punto 2 del presente deliberato al rimborso parziale del mutuo che la Casinò de la Vallée S.p.A. ha in essere nei confronti di FINAOSTA S.p.A., ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 20 luglio 2012;
- 4) di incaricare FINAOSTA S.p.A. di rimborsare con l'importo di 30.000.000 di euro ricevuti dalla Casinò de la Vallée S.p.A. il mutuo che la stessa FINAOSTA S.p.A. ha con la società Compagnia Valdostana delle Acque - CVA S.p.A.;
- 5) di approvare la modifica dell'articolo 5 dello Statuto della Casinò de la Vallée S.p.A., approvato con propria deliberazione n. 949/XIII del 17 dicembre 2009, adeguandone l'importo del capitale sociale e il numero delle azioni ordinarie».

Ad avviso della Procura questo ulteriore sostegno finanziario era conseguente alla constatazione della gravità della situazione gestionale ed economica in cui versava la Casinò de la Vallée S.p.A che avrebbe dovuto indurre gli amministratori ad adottare le previsioni dell'art. 2446 cod.civ.. Inoltre la Procura sottolinea che la complessa operazione non ha fatto altro che utilizzare le provviste di CVA per il saldo parziale del credito vantato dalla stessa società nei confronti del Casinò.

2.4 Il quarto finanziamento

Con deliberazione n.1856 del 10/12/2015, la Giunta regionale ha deliberato il conferimento di incarico a FINAOSTA per il perfezionamento e la stipula di un mutuo «integrativo» di € 20.000.000, della durata di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, a favore della CAVA S.p.A..

Secondo la Procura l'esigenza di questo ulteriore finanziamento nasceva

dalla erronea convinzione che le problematiche finanziarie del Casinò fossero da ricondurre «*ad una criticità temporanea di cassa*»; con lo stesso atto veniva dato corso ad una riduzione dei tassi di interesse di tutti i mutui in essere stabilendo il saggio dell'1% con il conseguente adeguamento a tale soglia inferiore (rispetto al 3,28%) dei tassi di interesse applicati ai mutui già sottoscritti ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1465/2012, 1527/2013 e 1125/2014.

2.5 Conclusioni

Secondo parte attrice le descritte operazioni di finanziamento sono state realizzate in evidente violazione del divieto, posto dalla disciplina comunitaria, di aiuti di Stato, nonché in contrasto con gli inderogabili precetti previsti dalla legislazione nazionale e da quella regionale, ignorando del tutto i fondamentali canoni dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa a fronte di una crisi aziendale ritenuta irreversibile.

L'illegittimità dell'ingente sostegno finanziario si caratterizza inoltre per l'adozione di ulteriori misure che si aggiungono alle liquidità messe a disposizione del Casinò, in particolare:

- riduzione dei tassi di interesse sui mutui e, quindi, con l'attenuazione, tutt'altro che marginale (dal 6% al 1%), degli oneri finanziari;
- elisione di una quota consistente (€/Mil 30) del debito nei confronti di FINAOSTA utilizzando risorse dell'altra controllata CVA che aveva originariamente fornito le risorse finanziarie;
- mantenimento della riduzione, operata nel periodo precedente a quello preso in esame, dal 40% al 10% della quota di introiti lordi dei giochi che la Società è tenuta a corrispondere alla Regione, ai sensi del Disciplinare per la gestione della casa da gioco;
- alimentazione con la percentuale del 6% degli introiti di spettanza della Regione relativi all'anno precedente, così come previsto nel Disciplinare per la gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

Tutte le descritte operazioni sarebbero avvenute in violazione del disposto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23/12/2009, n. 49 con alchimie finanziarie e l'impiego di risorse oggettivamente pubbliche, sebbene talvolta reperite presso operatori economici con veste privatistica, ma sempre saldamente sottoposti a controllo regionale.

2.5.1 Le valutazioni prognostiche poste a giustificazione del sostegno finanziario al progetto di investimento nel complesso aziendale "Casinò de la Vallée - Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent"

Nell'atto di citazione la Procura analizza compiutamente la valutazione che gli organi regionali hanno fatto per giustificare gli interventi finanziari di sostegno alla controllata società del Casinò, giungendo alla conclusione che dette valutazioni si sono rivelate approssimative e poco veritiere, soprattutto in considerazione delle difficoltà finanziarie del Grand Hotel oggetto anche di una costosa ristrutturazione. Secondo la Procura i documenti acquisiti, presentati come documenti prodromici ai fini del finanziamento iniziale e dei successivi interventi di sostegno da parte della Regione, risultano palesemente inidonei a giustificare adeguatamente le scelte dell'Amministrazione regionale.

2.5.2 Rilevazione in bilancio di imposte anticipate.

Un aspetto direttamente collegato alla sovrastima delle proiezioni economiche sugli andamenti attesi della società è rappresentato dall'indebita imputazione nel bilancio societario, ed in particolare nelle attività dello Stato Patrimoniale,

di crediti per imposte anticipate, con corrispondente contropartita a ricavo del Conto Economico [in via di principio il rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico comporta che il trattamento delle imposte sul reddito sia il medesimo di quello dei costi sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito; pertanto, le imposte sul reddito sono contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. Sennonché, è tutt'altro che infrequente che l'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincida con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali]. Questa procedura deve peraltro essere utilizzata con estrema prudenza visto che l'appostazione in bilancio delle imposte anticipate rischia di manipolare la veridicità del documento contabile. E' quanto sarebbe successo a proposito della Società del Casinò che nel corso degli anni ha, in violazione dei precetti di riferimento, appostato in bilancio crediti per imposte anticipate producendo, per il periodo di riferimento, anni 2012-2015, bilanci d'esercizio inidonei a rappresentare un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società: ove le attività per imposte anticipate non fossero state rilevate, i bilanci della CAVA, avrebbero manifestato perdite di maggiore consistenza rispetto a quelle effettivamente esposte e quantificate in €28.107.680,00.

3. L'illiceità delle condotte

Secondo la Procura le descritte operazioni finanziarie di sostegno alla Società del Casinò sono state adottate in violazione del vincolo modale previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009 n. 49 secondo cui la possibilità per la Regione Valle d'Aosta di finanziare gli investimenti previsti dal piano d'interventi per lo sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hotel Billia è subordinata alla determinazione dell'entità dei trasferimenti annualmente con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale.

La Procura richiama, inoltre, l'art. 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122 - quale disposizione di principio applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale - che vieta di "*salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali*", nonché l'art. 3, commi 27 e ss., della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – perché avente carattere imperativo anche per le Regioni - che vieta alle Amministrazioni pubbliche di costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali.

Infine la Procura mette in luce come le scelte dell'Amministrazione regionale di effettuare le sopra descritte erogazioni finanziarie siano state basate su documentazione, da un lato, eccessivamente approssimativa nella quantificazione dei costi e degli effettivi esborsi da parte della Regione e recante prospettive di sviluppo macroscopicamente e irrealisticamente ottimistiche (come indicato nei Piani di sviluppo), dall'altro, recante menzione

di perdite di esercizio della società del Casinò di rilevantissima consistenza (come indicato nella relazione sulla gestione allegata al bilancio).

Per la Procura è evidente che l'azione amministrativa della Regione non era incanalata nell'alveo della correttezza operativa e quindi il fatto che vi fosse un'apprezzabile ragione «istituzionale» a giustificarne l'avvio e a sostenerne la prosecuzione è una circostanza sostanzialmente irrilevante o, comunque, non sufficiente, di per sé, ad escluderne la lesività, in termini di produzione di danno erariale.

Quindi, i ripetuti interventi di soccorso finanziario al Casinò, pur se condotti con l'ostentato intento di perseguire finalità pubblicistiche (il salvataggio della Società e la salvaguardia dei posti di lavoro e dell'indotto economico), poiché posti in essere in spregio di ogni regola collocata a presidio di economicità, efficacia ed efficienza dell'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, si sono risolti nella ingiustificata dissipazione di provviste erariali di enorme consistenza.

Un elemento rilevante per determinare l'illiceità della condotta lo si rinviene proprio considerando che le operazioni di salvataggio si sono realizzate in dispregio dei numerosi ed inequivoci segnali che univocamente indicavano la pressoché certa evaporazione delle nuove risorse somministrate per prolungare, in modo artificiale, la continuità aziendale di un soggetto imprenditoriale, che non presentava prospettive di risanamento realmente credibili; tale comportamento risulta macroscopicamente distante dal dovuto oculato impiego di una provvista finanziaria collettiva.

A questo proposito la Procura richiama il D.Lgs. 175 del 2016 e l'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122 del 2010, che nel dichiarato intento di ridurre i costi degli apparati amministrativi, aveva previsto, fra l'altro, che *«Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali»*.

Le rigidità introdotte, solo moderatamente attenuate con la previsione della possibilità di procedere a trasferimenti alle società in limitatissimi casi, seppure non direttamente applicabili alle Regioni, costituiscono, secondo parte attorea, disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e perciò cogenti anche per gli amministratori valdostani.

Ciò stante, ad avviso della Procura, neppure la specialità dello Statuto della Valle d'Aosta valeva a sterilizzare l'efficacia, nel territorio regionale, del generale principio di corretto utilizzo delle risorse pubbliche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

Sul punto la Procura richiama quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale, e cioè che il principio deve ritenersi applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica (sentenze n. 298 e 190 del 2008, n. 169 e n. 82 del 2007).

Tale misura, fortemente limitativa della possibilità di sostegno all'attività

imprenditoriale svolta da soggetti partecipati, rappresenta un significativo indicatore che già consente di ritenere censurabili le operazioni di finanziamento variamente realizzate tra il 2012 ed il 2015.

Al contrario, con i finanziamenti descritti e pur in presenza di una conclamata precarietà finanziaria e in concomitante assenza di robuste elaborazioni di carattere previsionale, i decisori hanno accollato alla Regione, direttamente o indirettamente (attraverso la mediazione di soggetti imprenditoriali sottoposti al suo controllo), l'onere della copertura del fabbisogno finanziario necessario ad assicurare la continuità aziendale.

La sequenza dei ripetuti apporti di mezzi finanziari, quindi, non era destinata ad agevolare un percorso di risanamento, accelerandone gli esiti virtuosi e ponendo responsabilmente le basi per il definitivo superamento delle criticità operative, ma si limitava ad assecondare una linea di gestione priva di connotati di reale discontinuità rispetto alla patologica situazione che continuava a generare risultati fortemente negativi.

In questa prospettiva, quindi, oltre alla macroscopica violazione del precetto che precludeva interventi di soccorso nei confronti di un soggetto la cui storia recente era caratterizzata da risultati della gestione fortemente negativi e allo sviamento rispetto alle regole procedurali che lo stesso Ente, con l'art. 3, comma 2, della L.R. n. 49/2009 si era dato, la complessiva azione regionale, protratta nel segmento temporale esaminato, si è caratterizzata per il disallineamento rispetto ai canoni di minimo buon senso gestionale, per la mancata considerazione della basilare esigenza di economicità degli interventi, per l'assenza di responsabili valutazioni comparative circa l'impiego delle scarse risorse, per l'omesso serio apprezzamento della ragionevolezza degli interventi.

4. Il danno erariale

Secondo la Procura i reiterati finanziamenti a beneficio di CAVA S.p.A., che l'Amministrazione regionale ha architettato e, poi, realizzato, anche attraverso l'ausilio di altri soggetti sottoposti alla sua dominante influenza, integrano, nello specifico contesto di riferimento, non il risultato di lungimiranti e oculate scelte finalizzate a favorire la ripresa di un'attività imprenditoriale in temporanea difficoltà, bensì il prodotto di scelte operate nonostante ricorressero plurimi, univoci e tutti coerenti segnali di crisi strutturale, non altrimenti interpretabili se non come dimostrativi dell'insussistenza di condizioni per la continuità aziendale, in mancanza di massicci e ripetuti apporti finanziari esterni.

La prevedibile evaporazione dei mezzi finanziari apportati, poi puntualmente e sistematicamente verificatasi, costituisce il materiale riscontro della condotta contraria a norme di azione e a precetti obbligatoriamente conformanti l'agire pubblico riconducibili agli esponenti dell'Amministrazione regionale che hanno concorso alla realizzazione delle diverse e qualitativamente eterogenee operazioni di soccorso finanziario.

Vengono quindi in rilievo i pregiudizi subiti dall'erario regionale per effetto di decisioni *contra legem* e confliggenti con i canoni di buon senso gestionale, di sana gestione finanziaria e di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Questi difetti strutturali, secondo la Procura, si registrano in tutte le decisioni relative alle erogazioni fatte a beneficio di CAVA S.p.A., a prescindere dalle modalità in concreto utilizzate per rimpinguare, con mezzi finanziari freschi, detta società partecipata.

Conseguentemente, secondo parte attrice, l'intero importo allocato in CAVA costituisce danno erariale e, segnatamente:

- € 50.000.000,00: importo erogato in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato in data 12/9/2012, in adempimento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 del 20/7/2012;
- € 9.965.096,56: importo erogato (a fronte di una somma inizialmente determinata in € 10.000.000,00) in esecuzione del contratto di finanziamento n. 2.40.B4.0001, stipulato in data 3/4/2014, in adempimento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1527 del 20/9/2013;
- € 60.000.000,00: importo corrisposto in data 11/11/2014 per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, previo ripianamento delle perdite pregresse, in data 3/11/2014 in aderenza esecuzione alle direttive fornite dal Consiglio Regionale con Oggetto n. 823/XIV del 23/10/2014;
- € 20.000.000,00: importo erogato in esecuzione del contratto di finanziamento n. 2.40.B5.0501, stipulato in data 23/12/2015, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 10/12/2015.

Complessivamente, l'ipotizzato danno ammonta ad € 139.965.096,56.

Infatti, secondo la Procura, concorre alla determinazione del danno anche la porzione di aumento di capitale (€ 30.000.000,00) destinata alla parziale estinzione del mutuo di € 50.000.000,00 - concesso nel luglio 2012 - attraverso la complessa operazione caratterizzata dall'intreccio dei rapporti tra debitori e creditori.

Ed invero non si può trascurare che l'alleggerimento dell'esposizione debitoria di CAVA S.p.A. è frutto dell'impiego di una provvista erogata attraverso il medesimo canale di approvvigionamento che avrebbe dovuto beneficiare della restituzione dell'originario finanziamento.

La Procura sottolinea inoltre come l'istruttoria non abbia fatto emergere la sussistenza di vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata, neppure sotto il profilo del mantenimento dei livelli occupazionali [ed invero ancora all'attualità risulta necessario porre in essere politiche di riduzione del personale attraverso gli strumenti di ausilio predisposti dalla normativa nazionale], l'apprezzamento dei quali avrebbe potuto indurre a ritenere non addebitabile una porzione del danno erariale che si assume essere stato cagionato all'Amministrazione regionale.

5. I responsabili: nesso di causalità ed elemento soggettivo

Le modalità attraverso cui sono state realizzate le operazioni di soccorso finanziario a beneficio di CAVA S.p.A. mettono in evidenza che l'Amministrazione regionale – alternativamente, nell'articolazione organica della Giunta o del Consiglio, e, nel primo caso, con il coinvolgimento del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio, cioè la struttura che ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sui diversi atti - ha avuto un ruolo determinante e assorbente nell'assunzione della decisione di fornire un ausilio finanziario alla partecipata, nella determinazione della tipologia di interventi (finanziamento/aumento di capitale), nonché nella definizione della loro consistenza.

Secondo la Procura le sottostanti manovre realizzate da FINAOSTA S.p.A. - soggetto sottoposto al controllo diretto e totalitario della Regione, talvolta congiuntamente a CVA S.p.A., altra società regionale interamente e direttamente controllata dalla medesima società finanziaria e, perciò, partecipata di secondo livello della Regione - hanno riguardato profili meramente attuativi delle decisioni assunte dall'Ente regionale. L'intervento di

questi soggetti, infatti, è consistito nell'assumere le determinazioni conseguenti, di carattere operativo, all'accettazione del mandato conferito dalla Giunta o dal Consiglio, come dimostrano, secondo parte attrice, le copie dei verbali dei consigli di amministrazione versate in atti.

D'altra parte, secondo parte attorea, che il ruolo delle società partecipate sia ancillare rispetto a quello dell'Amministrazione regionale emerge chiaramente anche dal verbale della seduta dell'Organo di amministrazione di FINAOSTA del 10/8/2012, chiamato ad occuparsi del primo finanziamento di €/Mil 50 a CAVA S.p.A.. Ebbene, in tale occasione, a sostegno della sostenibilità da parte di CAVA degli oneri che sarebbero derivati dall'erogazione del mutuo, viene espressamente evocato *«il ruolo determinante svolto e che potrà svolgere l'Amministrazione regionale, socia di tutte e tre le società e, in particolare, soggetto promotore dell'intera operazione»*.

Questa ricostruzione avvalorata, ad avviso della Procura, il ruolo secondario svolto da FINAOSTA e da CVA nelle operazioni di sostegno finanziario a CAVA per cui l'ipotizzato danno è ascrivibile solamente agli esponenti dell'Amministrazione che, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza rinvenienti dall'ufficio ricoperto, hanno attivamente partecipato all'adozione dei diversi provvedimenti che, attraverso le misure (meramente) attuative adottate da FINAOSTA S.p.A., hanno consentito a CAVA S.p.A. di beneficiare dell'attribuzione di cospicui mezzi finanziari.

Per l'individuazione del nesso causale la Procura ha preso in considerazione i diversi provvedimenti di finanziamento, riconducendo la responsabilità a coloro che vi hanno preso parte esprimendo voto favorevole. E quindi:

A) per ciò che attiene alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 del 20/7/2012, con la quale è stato erogato, a titolo di finanziamento, l'importo di € 50.000.000,00 risulta che all'approvazione abbiano concorso (*«ad unanimità di voti favorevoli»*):

1. ROLLANDIN Augusto - Presidente della Regione
2. MARGUERETTAZ Aurelio - Assessore e Vice-Presidente
3. ISABELLON Giuseppe - Assessore
4. LANIÈCE Albert - Assessore
5. PASTORET Ennio – Assessore.

Tali soggetti, pertanto, hanno causalmente concorso alla realizzazione del danno di consistenza pari ad € 50.000.000,00.

B) per ciò che attiene alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1527 del 20/9/2013, con la quale è stato erogato, a titolo di finanziamento, l'importo di € 9.965.096,56 risulta che all'approvazione abbiano concorso (*«ad unanimità di voti favorevoli»*):

1. ROLLANDIN Augusto - Presidente della Regione
2. MARGUERETTAZ Aurelio - Assessore e Vice-Presidente
3. BACCEGA Mauro - Assessore
4. BIANCHI Luca - Assessore
5. FARCOZ Joël - Assessore
6. FOSSON Antonio - Assessore
7. MARQUIS Pierluigi – Assessore
8. TESTOLIN Renzo - Assessore
9. VIÉRIN Marco – Assessore.

Tali soggetti, pertanto, hanno causalmente concorso alla realizzazione del

danno di consistenza pari ad € 9.965.096,56.

C) per ciò che attiene all'Oggetto del Consiglio Regionale n. 823/XIV del 23/10/2014, con il quale è stato avviato l'*iter* poi esitato, in data 11/11/2014, della sottoscrizione dell'aumento di capitale per € 60.000.000,00 risulta che all'approvazione abbiano concorso esprimendo voto favorevole:

1. BACCEGA Mauro
2. BIANCHI Luca
3. BORRELLO Stefano
4. FARCOZ Joël
5. FOLLIEN David
6. FOSSON Antonio
7. ISABELLON Giuseppe
8. LA TORRE Leonardo
9. LANIÈCE André
10. MARGUERETTAZ Aurelio
11. MARQUIS Pierluigi
12. PÉAQUIN Marilena
13. PERRON Ego
14. RESTANO Claudio
15. RINI Emily
16. ROLLANDIN Augusto
17. TESTOLIN Renzo
18. VIÉRIN Marco.

Tali soggetti, pertanto, hanno causalmente concorso alla realizzazione del danno di consistenza pari ad € 60.000.000,00.

D) per ciò che attiene alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 10/12/2015, con la quale è stato erogato, a titolo di finanziamento, l'importo di € 20.000.000,00 risulta che all'approvazione abbiano concorso («*ad unanimità di voti favorevoli*»):

1. ROLLANDIN Augusto - Presidente della Regione
2. MARGUERETTAZ Aurelio - Assessore e Vice-Presidente
3. BACCEGA Mauro - Assessore
4. DONZEL Raimondo - Assessore
5. FOSSON Antonio - Assessore
6. PERRON Ego - Assessore
7. RINI Emily – Assessore.

Tali soggetti, pertanto, hanno causalmente concorso alla realizzazione del danno di consistenza pari ad € 20.000.000,00.

Secondo la ricostruzione attorea i voti e le decisioni assunte in ambito di Giunta e di Consiglio Regionale dai soggetti soprannominati possono ritenersi sindacabili sul versante della responsabilità erariale. Per i componenti del Consiglio infatti le decisioni assunte sono riconducibili ad attività amministrativa e non ad attività da considerare come esplicazione di funzioni atte a garantire l'autonomia del Consiglio; d'altro canto per quei soggetti chiamati in causa per la sola partecipazione alle decisioni di Giunta non possono comunque valere le guarentigie riservate ai consiglieri regionali. Per ciò che attiene all'elemento soggettivo, le condotte che si assumono

causative di ingenti danni all'Amministrazione regionale sono imputabili, ai soggetti sopra indicati, a titolo di dolo o, in subordine, a titolo di colpa grave. Secondo la Procura infatti occorre considerare che, nei reiterati conferimenti di mezzi finanziari alla CAVA S.p.A., sono stati, con "spregiudicata disinvoltura", disattesi gli stringenti limiti legali posti a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica, anche ignorando i rigorosi vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e procedure per l'esborso.

Inoltre, tutte le iniziative sono state intraprese attribuendo rilevanza a pronostici di risanamento fondati su risultati gestionali sperati esageratamente ottimistici, sminuendo i numerosi segnali di grave sofferenza e completamente ignorando le risultanze degli indicatori contabili coerenti soltanto con uno stato di crisi talmente pronunciata da far dubitare della permanenza delle condizioni di continuità aziendale.

Secondo la Procura regionale tali elementi di valutazione, per essere percepiti in tutta la loro portata dissuasiva, non richiedevano l'esercizio di competenze particolari o comunque eccedenti la soglia dell'ordinarietà, che deve ritenersi scontata per soggetti che hanno ritenuto, proponendosi, di essere in grado di svolgere un mandato elettivo nell'Istituzione più elevata nel territorio regionale.

Di conseguenza il non aver assunto determinazioni coerenti con i plurimi e concordanti segnali di allarme, ma l'aver, all'opposto, concorso, in quello scenario, ad assumere determinazioni che hanno consentito di far convergere su CAVA S.p.A. cospicue quantità di denaro, integra l'elemento soggettivo del dolo (nell'accezione di "dolo civile"); la responsabilità, quindi, trova fondamento nella consapevole volontà di partecipare a produrre un evento - l'assunzione delle decisioni di finanziare la casa da gioco - i cui risvolti dannosi erano ampiamente ed agevolmente prevedibili e, tuttavia, accettati anche nell'ottica degli ovvi possibili vantaggi rivenienti dalla intercettazione del consenso derivante dal mantenimento dell'operatività del Casinò e del Grand Hotel Billia.

Parte attrice ritiene che solo in via subordinata, ove si reputassero insussistenti gli estremi per la configurabilità dell'imputazione a titolo doloso, le condotte dannose sarebbero imputabili, comunque, a titolo di colpa grave. Ed infatti, le decisioni che hanno indelebilmente impresso la destinazione alle risorse regionali denotano un grado di imprudenza e negligenza degli assuntori delle stesse, che oltrepassa abbondantemente la soglia di significativa intensità richiesta per la configurazione della fattispecie della responsabilità amministrativa.

Più in dettaglio, quelle scelte risultano compiute valorizzando, in misura massima ed ingiustificatamente, gli ipotizzati incoraggianti scenari che le elaborazioni di supporto fornivano e, al contempo, trascurando completamente di considerare i numerosi ed evidenti segnali, disponibili e di agevole intellegibilità, di altissima rischiosità di un così massiccio intervento di sostegno finanziario ad un soggetto imprenditoriale da tempo in palese affanno gestionale e con fondamentali di gracile consistenza.

Inoltre, il fatto di non porre alcuna attenzione a ciò che avrebbe, invece, dovuto allarmare denota un livello preoccupante di imperizia nella gestione della provvista erariale.

Nella prospettiva della connotazione dolosa delle condotte, ai sensi dell'art. 1, comma 1 quinquies, della L. n. 20 del 1994, la responsabilità è di tipo

solidale.

La Procura, tanto ai fini della mera ripartizione interna (assumendo sussistenti responsabilità con connotazioni dolose), quanto allo scopo di procedere ad una compiuta contestazione anche in relazione all'ipotesi, prospettata in via subordinata, di imputazioni a titolo di colpa grave, ha operato la ripartizione di seguito indicata, applicando frazioni percentuali identiche in relazione a ciascun evento dannoso, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 ter e 1 quater, della L. n. 20 del 1994. Tutto ciò anche in riferimento all'omogeneità dell'efficienza causale degli apporti dei soggetti che hanno contribuito ad assumere le varie decisioni di procedere al soccorso finanziario di CAVA S.p.A., nonché della sostanziale uniformità del grado di colpevolezza ai medesimi imputabile.

Finanziamento		50.000.000,00	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 del 20/7/2012	ROLLANDIN Augusto	10.000.000,00 €	
	MARGUERETTAZ Aurelio	10.000.000,00 €	
	ISABELLON Giuseppe	10.000.000,00 €	
	LANIECE Albert	10.000.000,00 €	
	PASTORET Ennio	10.000.000,00 €	
	Finanziamento	9.965.096,56	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1527 del 20/9/2013	ROLLANDIN Augusto	1.107.232,95 €	
	MARGUERETTAZ Aurelio	1.107.232,95 €	
	BACCEGA Mauro	1.107.232,95 €	
	BIANCHI Luca	1.107.232,95 €	
	FARCOZ Joël	1.107.232,95 €	
	FOSSON Antonio	1.107.232,95 €	
	MARQUIS Pierluigi	1.107.232,95 €	
	TESTOLIN Renzo	1.107.232,95 €	
	VIERIN Marco	1.107.232,95 €	
	Finanziamento	20.000.000,00	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 10/12/2015	ROLLANDIN Augusto	2.857.142,86 €	
	MARGUERETTAZ Aurelio	2.857.142,86 €	
	BACCEGA Mauro	2.857.142,86 €	
	DONZEL Raimondo	2.857.142,86 €	
	FOSSON Antonio	2.857.142,86 €	
	PERRON Ego	2.857.142,86 €	
	RINI Emily	2.857.142,86 €	
	Aumento di capitale	60.000.000,00	€
Oggetto del Consiglio Regionale n. 823/XIV del 23/10/2014	BACCEGA Mauro	3.333.333,33	€
	BIANCHI Luca	3.333.333,33	€
	BORRELLO Stefano	3.333.333,33	€
	FARCOZ Joël	3.333.333,33	€
	FOLLIN David	3.333.333,33	€
	FOSSON Antonio	3.333.333,33	€
	ISABELLON Giuseppe	3.333.333,33	€
	LA TORRE Leonardo	3.333.333,33	€
	LANIÉCE André	3.333.333,33	€

	MARGUERETTAZ Aurelio	3.333.333,33 €
	MARQUIS Pierluigi	3.333.333,33 €
	PÉAQUIN Marilena	3.333.333,33 €
	PERRON Ego	3.333.333,33 €
	RESTANO Claudio	3.333.333,33 €
	RINI Emily	3.333.333,33 €
	ROLLANDIN Augusto	3.333.333,33 €
	TESTOLIN Renzo	3.333.333,33 €
	VIÉRIN Marco	3.333.333,33 €

La tabella seguente riassume in un quadro sinottico la partecipazione dei singoli Consiglieri regionali alle diverse deliberazioni con l'indicazione analitica della complessiva somma che la Procura addebita, a titolo di danno erariale, a carico di ciascuno degli amministratori regionali.

Responsabili	Condotte causalmente ascrivibili	Del. Giunta 1465/2012,	Del. Giunta 1527/2013	Oggetto Cons. 823/2014	Del. Giunta 1856/2015	TOTALE
BACCEGA Mauro	Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014, Del. Giunta 1856/2015		1.107.232,95 €	3.333.333,33 €	2.857.142,86 €	7.297.709,14 €
BIANCHI Luca	Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014		1.107.232,95 €	3.333.333,33 €		4.440.566,28 €
BORRELLO Stefano	Oggetto Cons. 823/2014			3.333.333,33 €		3.333.333,33 €
DONZEL Raimondo	Del. Giunta 1856/2015				2.857.142,86 €	2.857.142,86 €
FARCOZ Joël	Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014		1.107.232,95 €	3.333.333,33 €		4.440.566,28 €
FOLLIEN David	Oggetto Cons. 823/2014			3.333.333,33 €		3.333.333,33 €
FOSSON Antonio	Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014, Del. Giunta 1856/2015		1.107.232,95 €	3.333.333,33 €	2.857.142,86 €	7.297.709,14 €
ISABELLON Giuseppe	Del. Giunta 1465/2012, Oggetto Cons. 823/2014	10.000.000,00 €		3.333.333,33 €		13.333.333,33 €
LA TORRE Leonardo	Oggetto Cons. 823/2014			3.333.333,33 €		3.333.333,33 €
LANIECE Albert	Del. Giunta 1465/2012	10.000.000,00 €				10.000.000,00 €
LANIÈCE André	Oggetto Cons. 823/2014			3.333.333,33 €		3.333.333,33 €
MARGUERETTAZ Aurelio	Del. Giunta 1465/2012, Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014, Del. Giunta 1856/2015	10.000.000,00 €	1.107.232,95 €	3.333.333,33 €	2.857.142,86 €	17.297.709,14 €
MARQUIS Pierluigi	Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014		1.107.232,95 €	3.333.333,33 €		4.440.566,28 €
PASTORET	Del. Giunta	10.000.000,00 €				10.000.000,00 €

Ennio	1465/2012	€				€
PÉAQUIN Marilena	Oggetto Cons. 823/2014			3.333.333,33 €		3.333.333,33 €
PERRON Ego	Oggetto Cons. 823/2014, Del. Giunta 1856/2015			3.333.333,33 €	2.857.142,86 €	6.190.476,19 €
RESTANO Claudio	Oggetto Cons. 823/2014			3.333.333,33 €		3.333.333,33 €
RINI Emily	Oggetto Cons. 823/2014, Del. Giunta 1856/2015			3.333.333,33 €	2.857.142,86 €	6.190.476,19 €
ROLLANDIN Augusto	Del. Giunta 1465/2012, Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014, Del. Giunta 1856/2015	10.000.000,00 €	1.107.232,95 €	3.333.333,33 €	2.857.142,86 €	17.297.709,14 €
TESTOLIN Renzo	Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014		1.107.232,95 €	3.333.333,33 €		4.440.566,28 €
VIÉRIN Marco	Del. Giunta 1527/2013, Oggetto Cons. 823/2014		1.107.232,95 €	3.333.333,33 €		4.440.566,28 €

La Procura ha anche ravvisato la responsabilità amministrativa in capo al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio, BIELER Peter, il quale ha rilasciato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, il parere favorevole di legittimità sulle proposte di deliberazioni della Giunta concernenti i finanziamenti, nonostante la sussistenza di inequivocabili limiti legali, che rendevano inattuabili gli interventi di soccorso finanziario all'impresa controllata.

Inoltre, il compendio documentale di supporto alle deliberazioni rendeva evidente che l'Amministrazione regionale era in procinto di destinare a CAVA S.p.A. ingenti risorse, senza che ricorressero le condizioni minime per il rispetto dei fondamentali canoni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Per le caratteristiche delle iniziative a cui i pareri accedevano, la valutazione che il Dirigente era chiamato a compiere non poteva essere circoscritta alla mera conformità delle deliberazioni agli aspetti formali, attinenti ai profili procedurali, ma doveva riguardare la legittimità dell'oggetto dei deliberati.

I pareri favorevoli di legittimità risultano, quindi, essere il prodotto dell'omessa rilevazione di quei numerosi, e agevolmente percepibili, profili di criticità che le iniziative presentavano e che, irrimediabilmente, ne compromettevano la realizzabilità da parte dell'Amministrazione pubblica.

Essi si sono inseriti nella linea di causalità, che ha avuto esito nelle plurime iniezioni di liquidità nella casa da gioco ed hanno avuto una valenza tutt'altro che marginale sul risultato finale.

È, pertanto, configurabile anche una responsabilità amministrativa concorrente in capo all'esponente di vertice della struttura burocratica, che ha espresso i pareri favorevoli di legittimità sulle proposte di deliberazioni poi assunte dalla Giunta. Detta responsabilità, per i connotati della condotta, è ascrivibile, secondo parte attorea, a titolo di colpa grave.

La commistione di una simile imputazione con condotte ascritte, invece, (in

via principale) a titolo doloso, genera una responsabilità di tipo sussidiario e ciò in aderenza ai principi enunciati dalle SS.RR. della Corte dei conti con la sentenza 4/QM del 19 gennaio 1999.

Per ciò che attiene alla consistenza del danno, occorre considerare che esso è riferibile esclusivamente al nocumento riconducibile alle erogazioni conseguenti alle deliberazioni della Giunta ove il Bieler ha espresso i pareri di legittimità in contestazione.

Atteso che non può farsi luogo ad una sua quantificazione in termini analitici, trattandosi di ipotesi di concorso in maggiormente significative condotte di altri, si impone il ricorso al criterio equitativo. Tenuto conto delle caratteristiche delle condotte, del contesto nel quale le medesime hanno avuto sviluppo, del grado di colpevolezza associabile al reiterato, negligente esercizio delle funzioni dirigenziali, della limitatezza dello sforzo che avrebbe richiesto la condotta alternativa lecita, appare equo, secondo la Procura, stimare nella percentuale del 2%, riferita al parametro di riferimento (danno riconducibile alle delibere di Giunta: € 79.965.066,56) il danno addebitabile al Dirigente, pari ad € 1.599.301,93.

6. Le richieste conclusive della Procura

Riassumendo le conclusioni della Procura si può affermare che il prospettato danno, che si assume patito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, è da imputare a ciascuno dei soggetti sotto indicati, in via principale, a titolo di dolo e, perciò, solidalmente tra loro (nell'ambito degli episodi dannosi riconducibili alle diverse sequenza causali) e in via graduata a titolo di colpa grave, con ripartizione dell'ipotizzato danno nei termini appresso specificati:

BACCEGA Mauro	€ 7.297.709,14
BIANCHI Luca	€ 4.440.566,28
BORRELLO Stefano	€ 3.333.333,33
DONZEL Raimondo	€ 2.857.142,86
FARCOZ Joël	€ 4.440.566,28
FOLLIEN David	€ 3.333.333,33
FOSSON Antonio	€ 7.297.709,14
ISABELLON Giuseppe	€ 13.333.333,33
LA TORRE Leonardo	€ 3.333.333,33
LANIÈCE Albert	€ 10.000.000,00
LANIÈCE André	€ 3.333.333,33
MARGUERETTAZ Aurelio	€ 17.297.709,14
MARQUIS Pierluigi	€ 4.440.566,28
PASTORET Ennio	€ 10.000.000,00
PÉAQUIN Marilena	€ 3.333.333,33
PERRON Ego	€ 6.190.476,19
RESTANO Claudio	€ 3.333.333,33
RINI Emily	€ 6.190.476,19
ROLLANDIN Augusto	€ 17.297.709,14
TESTOLIN Renzo	€ 4.440.566,28
VIÉRIN Marco	€ 4.440.566,28

Come detto la Procura reputa, altresì, sussistere la responsabilità amministrativa per colpa grave in capo al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio, Dott. BIELER Peter, che ebbe a rilasciare

pareri favorevoli di legittimità sulle proposte di deliberazioni della Giunta concernenti i finanziamenti; detta responsabilità gravemente colposa, inserita in un contesto caratterizzato da condotte connotate da dolo, ha carattere sussidiario con l'imputazione a titolo di risarcimento, all'esito di una valutazione di tipo equitativo ex art. 1226 c.c., pari ad € 1.599.301,93.

7. Le difese dei convenuti

7.1 Le difese di: Baccega, Bianchi, Farcoz, Follien, Isabellon, Marguerettaz, Péaquin, Perron, Rollandin, Testolin, rappresentati dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo e dall'Avv. Gianni Maria Saracco

In via pregiudiziale la difesa ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione stante la natura politica degli atti in contestazione e quindi insindacabili in sede giurisdizionale trattandosi di discrezionalità politica e amministrativa.

Ancora in via pregiudiziale è stata richiesta la sospensione del processo ex art.106 c.g.c. per pregiudizialità penale, atteso che taluni degli odierni convenuti sono imputati nel coevo procedimento penale basato sulle indagini svolte della Guardia di Finanza in relazione agli stessi fatti e nello stesso arco temporale 2012/2015 e confluite nel procedimento penale RGNR 2006/16. Di talché l'eventuale accertata responsabilità penale degli imputati si riverbererebbe, inevitabilmente, sulla posizione degli altri convenuti quanto meno sotto il profilo della valutazione dell'elemento psicologico.

Nel merito la difesa ha evidenziato i seguenti elementi:

- a) mancata valutazione da parte della Procura dell'apporto causale, e quindi delle responsabilità, fornito nel procedimento decisorio da FINAOSTA, che, nella sua funzione di mandatario, ha svolto autonome indagine prima di erogare i finanziamenti e comunque ha ritenuto, almeno in via di mero fatto, sempre solvibile CAVA;
- b) rilievo finanziario e istituzionale svolto, fin dalla sua istituzione, dalla Società del Casinò nell'economia regionale; questo ruolo sarebbe stato riconosciuto implicitamente dalla stessa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che non ha ravvisato irregolarità nella gestione finanziaria della Regione e di FINAOSTA;
- c) gli interventi di finanziamento deliberati non sarebbero in contrasto con l'art. 6 del dl 78/10 perché quella del finanziamento alla Società del Casinò è da ritenere funzione pubblicistica atteso l'interesse pubblico improntato al miglioramento del livello economico e occupazionale della Regione; in ogni caso il citato art. 6 non sarebbe immediatamente applicabile alla Valle d'Aosta, necessitando di una norma attuativa regionale, proprio per la finalizzazione pubblica delle scelte compiute dagli organi regionali;
- d) in ogni caso, contrariamente all'assunto attoreo, le operazioni di finanziamento, ivi comprese quelle di riduzione del tasso debitorio dei mutui erogati, sono tutte da ritenere regolari perché operate da FINAOSTA in gestione speciale dopo essere state previamente valutate dalla stessa finanziaria regionale;
- e) la difesa reputa anche legittimi l'iscrizione anticipate di imposta in ragione delle previsioni di possibile riassorbimento delle stesse imposte nel biennio successivo;
- f) l'importo del danno andrebbe comunque ridotto di un importo pari a 30 mil. di euro (di cui alla seconda operazione di finanziamento) poiché destinati alla parziale estinzione del mutuo erogato con la prima operazione di finanziamento;
- g) la Procura non ha inoltre valutato i vantaggi acquisiti con la

ristrutturazione dell'albergo e la gestione del Casinò con il conseguente mantenimento dei posti di lavoro e il continuo afflusso dei diritti contrattuali nelle casse regionali, per cui anche questa circostanza dovrebbe incidere sull'importo dell'addebito;

h) ancora la difesa rileva la mancanza del nesso causale e dell'elemento psicologico in ragione del fatto che i consiglieri regionali hanno espresso linee di indirizzo politico non sindacabili, mentre, i componenti della giunta hanno votato in linea con detto indirizzo politico;

i) viene infine eccepita la buona fede dei convenuti, in ragione degli adempimenti istruttori compiuti prima delle decisioni di finanziamento che non avrebbero mai evidenziato particolari criticità.

7.2 Le difese di: Pastoret, rappresentato dall'Avv. Fabrizio Callà e dall'Avv. Donatella Locatelli

In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità della domanda perché le scelte del finanziamento hanno natura politica e quindi non sono sindacabili e perciò sottratte alla giurisdizione della Corte. In ogni caso la domanda attorea sarebbe infondata perché basata sull'errata valutazione fatta dalla Procura della situazione finanziaria della Società. Secondo la difesa inoltre il Pastoret non aveva modo di valutare l'appostazione in bilancio delle imposte anticipate mentre si ritiene che le deliberazioni assunte siano esenti dai vizi di legge.

La difesa del Pastoret sostiene che nei suoi confronti difetti il requisito della certezza del danno atteso che nell'unica delibera cui ha preso parte si è deliberato un mutuo ancora non scaduto e comunque demandando a FINAOSTA penetranti valutazioni sulla sostenibilità dell'operazione di finanziamento, il che escluderebbe in radice la sussistenza della colpa grave in capo agli amministratori regionali.

Si sottolineano ancora i vantaggi acquisiti dalla comunità amministrata in termini di mantenimento dei livelli occupazionali di una attività assai rilevante per l'economia regionale.

7.3 Le difese di: Donzel, rappresentato dall'Avv. Domenico Palmas e dall'Avv. Ascanio Donadio

In via preliminare la difesa evidenzia che il proprio assistito ha partecipato ad una sola delibera di finanziamento (2015) che arriva al termine di un piano di scelte politiche cui il convenuto non ha partecipato ma che hanno evidentemente condizionato la delibera del 2015; in conseguenza quantomeno sotto il profilo della richiesta risarcitoria bisogna tenere conto di questa circostanza.

La difesa sottolinea inoltre il preminente interesse pubblico al mantenimento delle attività legate al Casinò che si sono riverberate in vantaggi non solo per le finanze regionali ma per la stessa comunità amministrata con il mantenimento dei livelli occupazionali.

La difesa eccepisce inoltre il difetto di giurisdizione in ordine alla insindacabilità nel merito delle scelte politiche quali devono considerarsi quelle compiute dal Consiglio e dalla Giunta della Regione.

Nel merito delle contestazioni mosse dalla Procura la difesa sottolinea la legittimità delle operazioni anche in relazione all'art. 6 dl 78/2010 perché trattasi di finanziamenti per investimenti e la CAVA non era in situazione di acclarato dissesto; inoltre non ci sarebbe stata alcuna violazione della legge 244/2007 perché sussiste, come già accennato, un rilevante interesse pubblico al funzionamento di CAVA. Ancora non vi sarebbe stata nessuna violazione del vincolo modale in quanto con la legge regionale 7/2006 la

gestione speciale di FINAOSTA consente il finanziamento per fondi comunque già stanziati.

La difesa fa rilevare che non vi sarebbe neppure l'ipotizzata violazione delle norme sugli aiuti di stato perché i finanziamenti sono stati erogati sotto forma di mutui e quindi in forma non gratuita ma onerosa; da ciò consegue anche che al momento l'ipotizzato danno non possiede i richiesti caratteri di certezza e di attualità.

Infine viene evidenziata la mancanza di colpa grave atteso anche il ruolo svolto dal dirigente coordinatore, da FINAOSTA ed anche in ragione delle diverse deliberazioni della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti che, nel tempo, non hanno rilevato irregolarità.

7.4 Le difese di: Lanièce André, Rini, rappresentati dall'Avv. Stefano Marchesini

In via pregiudiziale è stato eccepito il difetto di giurisdizione per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali anche ex art. 122 Cost.; analogamente sussisterebbe il difetto di giurisdizione nella supposta ipotesi di finanziamenti concessi in violazione della normativa sugli aiuti di stato. Ancora in via pregiudiziale la difesa eccepisce la nullità della citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c. per mancata considerazione delle deduzioni difensive svolte in risposta all'invito a dedurre. In via di preliminare subordina la difesa richiede inoltre la sospensione del procedimento contabile ai sensi dell'art. 106 c.g.c. per previamente verificare le responsabilità di alcuni convenuti il cui comportamento, se ritenuto penalmente rilevante, andrebbe ad influenzare le soggettive responsabilità degli altri convenuti dinanzi alla Corte dei Conti.

La difesa evidenzia, quale elemento scriminante della responsabilità, il rilievo economico, per la Regione, delle attività legate al Casinò; analoga scriminante la difesa la rinviene nelle deliberazioni della Sezione regionale di Controllo che non avrebbe mai evidenziato particolari criticità nel bilancio regionale con riferimento agli apporti di capitale a favore di CAVA.

Nel merito, secondo la difesa non vi sarebbe stata alcuna violazione del vincolo modale, in quanto la Regione avrebbe erogato il finanziamento con esclusivo riferimento al piano di sviluppo presentato dalla Società; in ogni caso mancherebbe in capo ai convenuti l'elemento della colpa grave in ragione dei pareri del dipartimento bilancio e dell'attività istruttoria precedente alle deliberazioni, sotto questo punto di vista, ad ulteriore scriminante della responsabilità, dovrebbe essere valutato il ruolo di FINAOSTA quale mandataria delle operazioni di finanziamento.

In ordine al danno la difesa sottolinea che esso non avrebbe il requisito della certezza, trattandosi di finanziamento sotto forma di mutui e che comunque andrebbe ridotto nell'importo complessivo di 30 mil. di euro. Sotto questo aspetto la difesa rileva che la responsabilità dei convenuti va comunque rapportata a quanto riferibile alle decisioni cui i patrocinati hanno effettivamente partecipato.

7.5 Le difese di: Lanièce Albert, rappresentato dall'Avv. Massimo Balì e dall'Avv. Luigi Busso

La difesa del Senatore Lanièce ha eccepito il difetto di giurisdizione per insindacabilità delle scelte di tipo politico effettuate dalla Regione per sostenere l'attività del Casinò essenziale per l'economia regionale.

La difesa rivendica la regolarità dei finanziamenti perché erogati attraverso la gestione speciale di FINAOSTA – il cui ruolo va comunque considerato nella determinazione delle eventuali responsabilità - e senza alcuna violazione del

vincolo modale (art. 3 l.r. 49/2009) perché trattasi di mutui e non di trasferimenti di somme. Inoltre viene evidenziato la non diretta applicazione alla Regione Valle d'Aosta del dl 78/2010 anche perché il Casinò non risultava in situazione di decozione.

Secondo i difensori non sussisterebbe neppure la violazione della normativa sugli aiuti di stato in quanto i finanziamenti, erogati sotto forma di mutuo, sono a titolo oneroso.

La difesa evidenzia ancora come non ci sia certezza della posta di danno, visto che le rate del mutuo vengono onorate con introiti comunque garantiti nel periodo 2012/2017 dalla Società del Casinò che non risulta in stato di dissesto tanto che anche il Banco di Sondrio nel 2018 ha prestato ulteriori garanzie finanziarie.

In ogni caso l'addebito complessivo andrebbe ridotto nella misura di €30 mil. già restituiti e in ogni caso l'addebito al Senatore Lanièce andrebbe rapportato alla sola determinazione cui ha partecipato.

7.6 Le difese di: Borrello, La Torre, Marquis, Restano, Viérin, rappresentati dall'Avv. Massimiliano Sciulli e dall'Avv. Jacques Fosson

Preliminarmente la difesa eccepisce il difetto di giurisdizione in rilievo della insindacabilità delle scelte di natura politica compiute dagli amministratori regionali (art.24 Statuto Regionale e art. 122 Cost.) e dell'insindacabilità nel merito delle scelte ai sensi della legge 20 del 1994. Sempre in via preliminare la difesa eccepisce l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancata considerazione delle deduzioni prodotte in esito all'invito a dedurre.

Secondo la difesa la parte attrice avrebbe erroneamente considerato la situazione economica della Società del Casinò vista l'assenza di ogni indicatore relativo all'asserito, ma inesistente, stato di insolvenza ed avrebbe inoltre sminuito il ruolo di FINAOSTA nella valutazione della sostenibilità dei finanziamenti.

Secondo la difesa inoltre non vi è stata alcuna violazione del vincolo modale visto che l'intervento è stato veicolato da FINAOSTA in gestione speciale, in ogni caso poi il vincolo varrebbe solo per i trasferimenti e non per i mutui; inoltre non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 6 del dl 78/2010, in quanto non applicabile alla Regione Valle d'Aosta in via automatica. Ancora secondo la difesa non sarebbe stata adeguatamente valutata la natura pubblicistica dell'attività posta in essere dal Casinò perché funzionale agli interessi pubblici della comunità locale. La difesa valorizza anche una perizia di parte che confuta la ricostruzione della Procura sulle perdite di CAVA minimizzate dall'appostazione in bilancio delle imposte anticipate ritenute, erroneamente, non recuperabili. Più in generale la stessa consulenza pone in dubbio la ricostruzione attorea sul valore economico della Società che si sarebbe incrementato proprio a seguito degli interventi di sostegno regionali. Ancora la difesa sostiene che, data la natura dell'attività di CAVA, che costituisce un oligopolio autorizzato per legge, non si può parlare di violazione della normativa sugli aiuti di stato.

In riferimento alla sussistenza del danno la difesa ritiene che questo elemento manchi del prescritto requisito della certezza trattandosi per lo più di mutui non ancora scaduti e in fase di restituzione, inoltre ritiene che ai fini della sua corretta quantificazione si debba tenere conto di una riduzione pari a 30 milioni di euro di cui all'aumento di capitale disposto nel 2014 e finalizzato alla restituzione del mutuo. Sempre ai fini della quantificazione del danno non avrebbe pregio, secondo la difesa la riduzione del tasso di interesse in quanto

normalmente praticata da FINAOSTA e corrispondente alle variazioni del mercato; sempre sullo stesso tema della sussistenza e quantificazione del danno la Procura avrebbe erroneamente trascurato i vantaggi acquisiti con la valorizzazione del complesso CAVA.

Tutte queste considerazioni e la strategica importanza del Casinò nell'economia valdostana farebbero comunque venire meno l'elemento psicologico della colpa grave in capo ai convenuti non essendovi elementi di prova a sostegno della dolosità delle condotte. Su questo punto la difesa richiama la coeva indagine penale nella quale sono indagati per truffa alcuni convenuti all'epoca dei fatti in Giunta regionale, che, se comprovata, farebbe ulteriormente venire meno ogni ipotesi di condotta gravemente colposa.

7.7 Le difese di: Fosson, rappresentato dall'Avv. Massimiliano Sciulli

I motivi di difesa risultano sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelli enucleati al punto 7.6, sia in ordine all'eccezione di giurisdizione che alle confutazioni nel merito della ricostruzione dell'accusa in ordine alla sussistenza del danno (ed anche alla sua quantificazione) e in ordine alle supposte violazioni di legge.

In particolare sulla posizione del dott. Antonio Fosson la difesa evidenzia che dai documenti della causa non emerge alcun elemento che possa suffragare la condotta dolosa del Fosson all'epoca dei fatti Assessore alla sanità che è rimasto convinto delle ragioni esposte dal Presidente della Giunta e dall'Assessore competente sulla bontà delle operazioni di finanziamento. Secondo la difesa la coeva indagine penale che vede coinvolti per truffa proprio il Presidente e l'Assessore competente farebbero venire meno anche l'ipotesi della condotta gravemente colposa comunque già smentita dalle motivazioni di interesse pubblico sottese alla scelta del finanziamento e dai risultati positivi che dette operazioni hanno significato per CAVA e per la comunità locale, come dimostrato dalla consulenza di parte.

7.8 Le difese di: Bieler, rappresentato dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini e dall'Avv. Nicolle Purificati

Preliminarmente la difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile sia con riferimento all'asserita violazione della disciplina in tema di aiuti di stato, sia con riferimento all'art.1, comma 1, della legge 20/1994; si ritiene infatti che la decisione della concessione dei mutui al Casinò sia del tutto legittima, finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico e perciò non sindacabile nel merito non ravvisandovi elementi di macroscopiche violazioni di legge. Si sottolinea inoltre, al fine di escludere qualsiasi ipotesi di responsabilità gravemente colposa, che il Bieler non era tenuto a valutare l'opportunità politica delle operazioni di finanziamento e neppure le valutazioni effettuate ex ante circa le prospettive degli investimenti da realizzare verso una società comunque non in stato di decozione e divenuta nel tempo fulcro di rilevanti attività economiche in ambito regionale.

La difesa rimarca la legittimità del comportamento del Bieler in ragione del quadro normativo e regolamentare di riferimento affermando che lo stesso era impossibilitato ad esercitare controlli sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie da parte della Società e sul ruolo non marginale di FINAOSTA che ha condotto specifiche istruttorie prima dell'erogazione dei mutui.

Si rimarca ancora l'insussistenza del danno erariale (sotto il profilo della certezza) atteso che i finanziamenti erogati non sono a fondo perduto ma sono dei mutui ancora in essere e che la società del Casinò non versa in stato di decozione e non è oggetto di alcuna procedura di tipo fallimentare

tanto che sul punto la stessa Sezione regionale di Controllo della Corte non ha mosso rilievi alla situazione patrimoniale della società che di recente ha ottenuto anche l'apertura di una linea di credito da parte della Banca Popolare di Sondrio ad ulteriore conferma della sua solvibilità. Ancora la difesa rimarca l'insussistenza delle violazioni di legge. Ed invero l'art. 6 del dl 78/2000, che vieta il soccorso finanziario a società controllate in perdita per tre esercizi successivi, non è immediatamente applicabile alla Regione essendo norma di principio e comunque la legge istitutiva del Casinò ha natura di legge speciale rispetto al decreto legge; bisogna anche considerare che CAVA non esercita attività privatistica di produzione di beni e servizi ma attività imprenditoriale in concessione per cui non può ritenersi violato nè l'art. 3, comma 27, della legge 244 del 2007 e neppure l'art. 3, comma 2, della legge regionale 49/2009 in quanto il vincolo modale attiene solo alla quantificazione delle somme da conferire alla società. Si sostiene infine l'erronea quantificazione della posta di danno.

8. L'istanza di differimento

All'udienza dell'11 luglio 2018 il collegio si è dovuto preliminarmente occupare dell'istanza, presentata dagli avvocati Saracco e Gallo, tesa al differimento dell'udienza stessa a data successiva al 31 luglio 2018 quando è fissata l'udienza dinanzi al GIP del Tribunale di Aosta per la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio – presentata nell'ambito del procedimento penale RGNR 2006/16 - che riguarda, tra l'altro, i convenuti nel presente processo Rollandin, Baccega e Perron, accusati di truffa ai danni della Regione per i finanziamenti al Casinò.

L'Avvocato Saracco ha illustrato l'istanza cui ha aderito, in rappresentanza degli assistiti, l'Avvocato Marchesini mentre l'Avvocato Marini si è rimesso al giudizio della Sezione. La Procura Regionale ha espresso parere negativo al differimento.

Con la seguente ordinanza a verbale l'istanza è stata respinta.

“Vista l'istanza, presentata dall'Avvocato Saracco, per il differimento dell'odierna udienza a data successiva al 31 luglio pv al fine di attendere le determinazioni del GUP in ordine al processo penale RGNR 2006/16 che vede coinvolti alcuni degli odierni convenuti;

Considerato che l'esposta sovrapposizione, di natura soggettiva e oggettiva, tra il procedimento contabile e il procedimento penale è solo parziale;

Considerato che all'esito del contraddittorio non c'è unanimità delle difese in ordine all'accoglimento della richiesta di differimento;

Tenuto conto che alcune delle difese hanno sottolineato l'autonoma ed estranea posizione dei convenuti in ordine al procedimento penale;

Impregiudicata la valutazione della richiesta di sospensione del processo contabile ex art. 106 c.g.c. che verrà effettuata all'esito della discussione sul merito della causa.

PQM

Respinge l'istanza di differimento presentata dall'avvocato Gianni Maria Saracco.”

9. Gli interventi in udienza

Al termine della relazione il Procuratore regionale ha svolto la sua requisitoria in cui ha ripercorso la genesi e le tappe dell'inchiesta che ha prodotto la citazione in giudizio.

In particolare ha sottolineato la quantomeno colposa sottovalutazione della

situazione economica del Casinò peraltro rappresentata in diverse relazione al Consiglio regionale da cui emergeva lo stato di dissesto irreversibile della Società di gestione del Casinò e del connesso complesso alberghiero.

Le scelte compiute non possono quindi essere riportate sotto l'alveo della scelta politica perché prive del requisito del fine libero, trattandosi di atti amministrativi adottati per far fronte alle criticità di una società partecipata. Sostiene inoltre il Procuratore che l'attuale formulazione dell'art. 122 Cost. non trova corrispondenza nello Statuto regionale per cui non è possibile fare ad esso riferimento per sostenere il difetto di giurisdizione.

In ordine al profilo della sussistenza e della certezza del danno il Procuratore ha sottolineato il contesto complessivo nel quale i sussidi finanziari sono stati erogati caratterizzato dalla insussistenza di margini di redditività di talché l'unica prospettiva di sopravvivenza era, e continua ad essere, il sostegno finanziario della Regione.

Sempre secondo parte attorea la ripetitività delle operazioni di accensione dei mutui per finanziare le iniezioni di liquidità ha costituito il rimedio contro l'insolvenza, pertanto solo la reiterazione dei finanziamenti ha assicurato la continuità aziendale. In questa prospettiva sussisterebbero i requisiti della certezza e attualità in quanto la perdita patrimoniale per l'Amministrazione è documentata proprio dalla sostanziale insolvenza della Società del Casinò.

I difensori dei convenuti Baccega, Bianchi, Farcoz, Follien, Isabellon, Marguerettaz, Péaquin, Perron, Rollandin, Testolin hanno ribadito la questione del difetto di giurisdizione come già illustrata nella memoria di costituzione in giudizio. Gli stessi difensori hanno ribadito la necessità di sospendere il processo contabile per consentire la cognizione dei fatti così come saranno valutati dal giudice penale e ciò perché si potrebbero determinare riflessi sulla valutazione dell'elemento psicologico dei convenuti innanzi alla Corte.

Nel merito l'Avv. Saracco ha particolarmente evidenziato la consulenza tecnica depositata secondo la quale il Casinò non versava in situazione di crisi irreversibile, conseguentemente la scelta compiuta dalla Regione risulta pienamente giustificata e coerente con la necessità di salvaguardare una importante attività imprenditoriale che garantisce rilevanti ritorni economici a tutta la Regione. Sono state anche ribadite le censure alla posizione attorea relative alla certezza del danno atteso che il finanziamento è avvenuto a mezzo della sottoscrizione di mutui e il fatto che il danno andrebbe quantomeno ridotto per l'importo di 30 milioni di euro già restituiti.

I difensori del convenuto Pastoret hanno richiamato vari punti della memoria di costituzione, evidenziando il fatto che la contestazione del Procuratore colpisce in blocco tutta la scelta di rilanciare la Casa da gioco, scelta corrispondente all'interesse pubblico prioritario dello sviluppo turistico ed economico. Hanno anche illustrato la pregiudiziale richiesta di difetto di giurisdizione per l'insindacabilità delle scelte politiche mentre nel merito della posizione del loro assistito hanno fatto rilevare che il danno manca dei requisiti di certezza trattandosi di mutuo in corso di restituzione. In ogni caso difetterebbe in capo al Pastoret l'elemento psicologico della colpa grave e andrebbero comunque valutati i vantaggi acquisiti per aver garantito il mantenimento di una attività rilevante per l'economia regionale.

La difesa di Donzel nell'illustrare la memoria ha ribadito il difetto di giurisdizione in ordine alla insindacabilità nel merito delle scelte politiche volta a tutelare l'interesse pubblico sotteso al mantenimento del Casinò per la sua

incidenza sull'economia locale. Nel merito è stato ribadito il ruolo marginale dell'assistito che ha partecipato ad una sola delibera di finanziamento (2015), giunta al termine di un piano di scelte politiche precedenti, il che fa venire meno il requisito della colpa grave. Sono state anche ribadite le censure in ordine alla certezza del danno e alla mancata valutazione dei vantaggi acquisiti.

Il difensore di André Lanièce e Emily Rini ha richiamato gli atti e quindi la pregiudiziale di difetto di giurisdizione e quella relativa alla nullità della citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c. per mancata considerazione delle deduzioni difensive; la difesa si è anche associata alla richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c.. Nel merito è stata ribadita la mancanza di dolo e colpa grave, visti i pareri del dipartimento bilancio e l'attività istruttoria precedente alle deliberazioni nonché quella successiva svolta da FINAOSTA quale mandataria; è stato poi sottolineato che il danno ancora non può considerarsi certo trattandosi di finanziamento sotto forma di mutui.

I legali del convenuto Senatore Albert Lanièce hanno in particolare rimarcato il ruolo del Casinò nell'economia della valle per cui le scelte compiute risultano in questa sede insindacabili essendo conseguenti a scelte di natura politica. In ogni caso si tratterebbe di scelte legittime in quanto la Società non si trova in stato di decozione; è stato poi ribadito che il danno non è da ritenersi certo perché i finanziamenti sono avvenuti attraverso mutui le cui rate sono allo stato onorate.

La difesa legale di Borrello, La Torre, Marquis, Restano e Viérin ha insistito sul difetto di giurisdizione e sull'inammissibilità dell'atto di citazione per mancata considerazione delle deduzioni prodotte in esito all'invito a dedurre. Nel merito la difesa ha evidenziato come la consulenza di parte confuti tutto l'impianto accusatorio erroneamente basato sulla convinzione dell'esistenza di uno stato di decozione del Casinò. E' stato poi ribadito che il danno non presenta i caratteri di certezza trattandosi di mutui regolarmente ammortizzati.

L'Avvocato Sciulli per il convenuto Fosson si è riportato alla memoria evidenziando la partecipazione del suo assistito ad una sola delle deliberazioni oggetto di citazione.

La difesa del dott. Bieler si è riportata alla memoria depositata rimarcando in particolare la violazione dell'art. 1, comma 1, della legge 20/94 nella specie per avere la citazione travalicato il principio di insindacabilità delle scelte discrezionali, attesa la destinazione di pubblico interesse delle attività della casa da gioco e la legittimità del comportamento del Bieler in ragione del quadro normativo e regolamentare di riferimento e comunque impossibilitato ad esercitare controlli sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie da parte del Casinò.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Le questioni pregiudiziali e preliminari

10.1 Il difetto di giurisdizione

Seguendo l'ordine logico delle questioni pregiudiziali occorre esaminare la questione relativa al difetto di giurisdizione.

Come risulta dalle diverse memorie difensive le decisioni e i conseguenti atti di finanziamento alla Società del Casinò costituirebbero una scelta consapevole di indirizzo politico-amministrativo volto a perseguire l'obiettivo dichiarato di interesse pubblico di mantenere in essere, semmai potenziandola, l'attività del Casinò quale asse portante dell'economia

valdostana.

Tale rilevanza sarebbe confermata dalle scelte legislative compiute in materia turistica e di gestione della casa da gioco fin dal periodo successivo al secondo conflitto mondiale e poi ribadite con le leggi regionali nn. 36/2001, 15/2006 e 49/2009.

Sotto questo profilo ad avviso delle difese le scelte compiute dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale rappresentano perciò la concreta attuazione di un'opzione legislativa della Regione e quindi si sottraggono al sindacato della Corte dei conti, trattandosi di scelte di livello politico.

Le stesse difese ritengono che in ogni caso si debba escludere il sindacato giurisdizionale della Corte in quanto i medesimi atti di finanziamento si devono quanto meno considerare espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, in quanto atti attuativi della potestà di programmazione economica riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta ed espressa attraverso le menzionate leggi regionali, aventi come oggetto d'intervento il Casinò e come finalità ultima lo sviluppo economico e turistico della Valle d'Aosta.

Questo collegio, confermando l'orientamento sul punto già assunto durante la fase cautelare dal Giudice designato, ritiene di non condividere la prospettazione delle difese dei convenuti in giudizio.

E' necessario sottolineare due considerazioni di carattere generale.

La giurisprudenza consolidata ritiene che la natura politica di un atto sia desumibile da tre elementi che devono essere necessariamente compresenti: l'atto deve provenire da un organo preposto all'indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica (c.d. elemento soggettivo); l'atto deve riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione (c.d. elemento oggettivo); l'atto deve essere libero nella scelta dei fini.

La stessa giurisprudenza (ex multis: Cons. di Stato, Sez. V, nn. 2718/2011 e 1736/2011) ritiene che anche nel nuovo assetto istituzionale, derivante dalle modifiche del titolo V della Costituzione, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali, permane l'assunto che l'atto politico costituisce ipotesi eccezionale - come tale soggetta a stretta interpretazione, anche in applicazione dell'art. 113 Cost. - di sottrazione al sindacato giurisdizionale (cfr. art. 7, comma 1, 2° periodo, del Codice del processo amministrativo), essendo il principio della tutela giurisdizionale contro gli atti dell'Amministrazione pubblica di portata generale, che coinvolge, in linea di principio, tutte le Amministrazioni anche di rango elevato e di rilievo costituzionale, sicché le deroghe debbono essere ancorate a norme di carattere costituzionale (Cass. SS.UU. nn. 7075/1993 e 11623/2006).

Sulla scorta di queste premesse il Collegio ritiene che gli atti del Consiglio e dalla Giunta regionale, che hanno deciso le erogazioni finanziarie in favore di CAVA S.p.A. non possano essere ricondotti alla categoria degli atti politici.

Ad avviso di questo Giudice mancano due dei richiesti ed indicati requisiti per la qualificazione politica degli atti che ci occupano.

Da un lato la gestione del Casinò, pur se di grande rilevanza per l'economia della Regione, non può certo essere qualificata come essenziale per la tutela di interessi supremi dello Stato o, nel caso di specie, della Regione. D'altro canto la non contestata situazione di criticità delle finanze del Casinò [in molte delle memorie difensive si è realtà contestato il ritenuto, dalla Procura, stato di insolvenza della Società] fa sì che le scelte compiute dalla Regione non

rivestano quel criterio di libertà nel fine che abbiamo visto caratterizzare gli atti di natura politica; ed invero nel caso di specie le scelte compiute risultavano obbligate dalla ritenuta necessità di salvaguardare la gestione societaria.

Parimenti non appare convincente l'asserita riconducibilità degli atti in parola alla categoria degli "atti di alta amministrazione", con i quali, generalmente, si pongono in essere le scelte amministrative di fondo della pubblica amministrazione; in questa accezione non ricadono i finanziamenti alle attività imprenditoriali e quindi neppure quelli ad una casa da gioco. Peraltro si deve pure considerare (cfr. sul punto Cass. SS.UU. n. 1170/2000) che anche gli atti di "alta amministrazione", pur se connotati da una notevole discrezionalità, restano nell'alveo della gestione concreta dell'interesse pubblico prefissato in sede politica e, come tali, sono assoggettati allo stesso regime di sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi discrezionali.

Ad avviso di questa Sezione quindi i provvedimenti in esame devono essere considerati atti amministrativi, con cui si è provveduto alla concreta gestione della "cosa pubblica", e perciò sindacabili dal giudice contabile nel rispetto di quanto, sul punto, previsto, dalla legge 20 del 1994. Ed invero l'art. 1 della L. n. 20/1994 sancisce l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; il profilo della discrezionalità rappresenta quindi il limite esterno alla giurisdizione contabile.

Tale discrezionalità, tuttavia, non è assoluta libertà di agire, bensì rappresenta per l'organo pubblico solo la facoltà di scelta fra più possibili opzioni di talché la scelta deve comunque essere operata in relazione al concreto interesse pubblico per la cui realizzazione il potere è stato conferito (Cass. SS.UU. n. 6179/1983).

Questo assunto risulta ormai consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. SS.UU. nn. 1408/2018 e 10814/2016) secondo cui "*l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte di Conti, non ne comporta la sottrazione a ogni possibile controllo.*

L'insindacabilità nel merito sancita all'art. 1, comma 1, L. n. 20 del 1994, infatti, non priva la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale, in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione è l'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. La Corte dei conti, quindi, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Se da un lato, infatti, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall'altro, l'art. 1, comma 1, L. n. 241 del 1990, stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia, costituenti specificazione del più generale principio costituzionale di cui all'articolo 97 Cost., e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità della azione amministrativa". Si deve in concreto ritenere che il disposto dell'art. 1 della legge 20 del 1994 non priva il giudice contabile della possibilità di verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, nonché il rispetto dei criteri legali dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa (Sez. giurisd. Lazio

18 luglio 2016).

Questo principio si attaglia, ad avviso di questo giudice, al caso che occupa la Sezione in quanto la Procura fonda le sue contestazioni sulla non conformità dei provvedimenti di finanziamento alle disposizioni di legge sotto plurimi profili e quindi viene in rilievo l'inosservanza del vincolo modale prescritto dalle legge regionale, l'irragionevolezza della scelta in relazione ai limiti legislativi di finanza pubblica e ai principi generali di logicità e razionalità della spesa, oltretutto sotto il profilo della corretta ponderazione degli interessi pubblici, dell'economicità ed equilibrio di bilancio sanciti anche a livello costituzionale.

Di conseguenza deve essere disattesa l'eccezione sul difetto di giurisdizione. Come descritto in narrativa le difese hanno eccepito il difetto di giurisdizione anche con riguardo al principio di immunità di cui all'art. 122, comma 4, della Costituzione a mente del quale sarebbe preclusa l'azione giudiziaria in ragione di scelte che sono espressione tipica della funzione di Consigliere regionale.

Per il collegio anche questa tesi non appare convincente, posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. nn. 337/2009; 200/2008; 392/1999; 289/1997; 69/1985; 70/1985) - come correttamente messo in luce dalla Procura - l'ambito di estensione dell'insindacabilità di cui agli artt. 68 e 122 Cost. e alla previsione dello Statuto Speciale della Regione è idonea a coprire *“le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non sono, per contro, coperte dall'immunità eventuali altre funzioni amministrative attribuite al Consiglio dalla normativa regionale”*.

“In generale, va distinta dall'area insindacabile, riferita alle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, di autoorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive determinate dal legislatore nazionale, un'area invece pienamente sindacabile, costituita dalle altre e diverse funzioni amministrative, determinate dalle varie fonti regionali. Ancora di recente si è chiarito sul punto, con un ragionamento valevole anche per le Regioni ad autonomia speciale, che nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.”

Ciò detto si ribadisce che gli atti di erogazione finanziaria in contestazione costituiscono l'esplicazione di una funzione amministrativa esercitata in concreta attuazione [e questo non è in contestazione] della normativa regionale.

10.2 L'inammissibilità

Alcune delle difese hanno sostenuto l'inammissibilità dell'atto di citazione per la mancata valutazione e considerazione delle deduzioni difensive prodotte in sede di risposta all'invito a dedurre.

L'eccezione è priva di pregio.

Può farsi riferimento a recenti sentenze della Corte dei conti – segnatamente sez. I Centr. Appello 29 settembre 2017 e sez. giurisd. Lazio 4 dicembre 2017 – che ribadiscono concetti già ampiamente espressi, e comunque maggioritari, dalla giurisprudenza contabile e non intaccati dall'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile.

Così secondo i giudici di appello non costituisce motivo di nullità della citazione la *“mancata replica da parte del pubblico ministero contabile alle*

argomentazioni dell'invitato a dedurre poiché, sia sotto la vigenza del codice della giustizia contabile sia in epoca antecedente, il pubblico ministero può rispondere alle argomentazioni dell'invitato oltre che in maniera sintetica anche implicitamente con l'emissione dell'atto di citazione".

La Sezione giurisdizionale Lazio ha anche aggiunto che nella fase pre-processuale che si instaura con l'emissione dell'invito a dedurre non insorge un contraddittorio, che sarebbe improprio, visto che il pubblico ministero può valutare le deduzioni in modo sintetico o implicito.

Ciò vale a dire che nell'atto di citazione il Procuratore dispiega i motivi che lo hanno indotto a ritenere non esaustive le deduzioni difensive.

Segnatamente alle pagine da 101 a 109 della citazione vengono illustrate le considerazioni della Procura sulle deduzioni difensive ampiamente riportate nelle pagine precedenti; si tratta di valutazioni che involgono la responsabilità dei diversi convenuti in ordine alle scelte di finanziamento del Casinò connotate, ad avviso della Procura, quantomeno da grave superficialità nella deliberazione di concedere credito ad una Società in conclamata crisi.

Bisogna inoltre considerare che nella richiesta di risarcimento la Procura ha tenuto conto dei diversi apporti causali alla fattispecie dannosa così come sono risultati dall'attività istruttoria e dalle deduzioni difensive.

10.3 La sospensione ex art. 106 c.g.c.

In via pregiudiziale è stata anche richiesta la sospensione del processo contabile ai sensi dell'art. 106 del codice di giustizia contabile, attesa la contestuale pendenza di un procedimento penale, aperto sui medesimi fatti, che vede imputati alcuni dei convenuti innanzi alla Corte dei Conti.

Come questo Giudice ha ritenuto di non accogliere l'istanza di differimento dell'udienza a data successiva al 31 luglio 2018 si ritiene che anche la richiesta di sospensione del processo non possa essere accolta.

La prospettazione attorea configura un comportamento doloso, e solo in subordine gravemente colposo, dei diversi convenuti che avrebbero scientemente sottovalutato la reale situazione economica della Società del Casinò al fine di concedere favorevoli linee di finanziamento supportate da piani di sviluppo *ictu oculi* di difficile, se non impossibile, realizzazione. Sotto questo punto di vista quindi le eventuali responsabilità penali di alcuni dei convenuti non modificano, ad avviso di questo Giudice, la cognizione delle singole responsabilità.

D'altro canto la considerazione del profilo soggettivo della colpa grave, evocato in via subordinata dall'accusa, e, come meglio si spiegherà, più idoneo a rappresentare la reale dinamica degli accadimenti portati all'attenzione della Corte induce a ritenere che, ai fini del decidere, sia ininfluenza la valutazione dei fatti che farà il giudice penale.

Ed invero in disparte l'effettivo compimento del reato da parte di alcuni amministratori, in via generale si può dire che il comportamento dei convenuti si è caratterizzato da un troppo superficiale apprezzamento delle proposte di finanziamento di una Società i cui indici di criticità finanziaria erano facilmente conoscibili da soggetti presenti da tempo sulla scena politica della Regione e quindi non ignari dei problemi del Casinò.

Sotto questo punto di vista questo Giudice ritiene di non poter accogliere l'istanza di sospensione in linea con la costante giurisprudenza delle Sezioni Riunite. Infatti nel caso di specie non sussiste *"un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, [nella fattispecie all'esame solo alcune di esse]*

investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati" (SS.RR. ord. 8 marzo 2018 n.2, id. 6 aprile 2018 n.4, 9 maggio 2018 n.8 e 19 settembre 2018 n.11).

Sul punto appare inoltre rilevante considerare che in ogni caso la decisione sul procedimento contabile, per come è stato introdotto con l'atto di citazione, non può dipendere dall'accertamento penale anche se con efficacia di giudicato (cfr. Sez. giurisd. Veneto 27 febbraio 2017).

11. Il merito

11.1 La genesi della responsabilità

Come si è riassunto nella parte in fatto, secondo la Procura regionale i plurimi ed articolati finanziamenti erogati al Casinò sono il portato non solo di una errata valutazione prognostica dei problemi finanziari della Società e della valenza di piani di sviluppo rivelatesi inattendibili, ma anche della violazione, configurata come dolosa e solo in subordine gravemente colposa, di un complesso di norme di rango nazionale e regionale.

In questa ricostruzione assume primario rilievo la legge regionale 23 dicembre 2009 n. 49, a mente della quale la possibilità della Regione di finanziare il Casinò è subordinata alla determinazione annuale dell'entità dei trasferimenti con la legge finanziaria tenuto conto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale (art. 3 comma 2). Questo vincolo modale non sarebbe stato tenuto in conto dalla Regione a causa delle preclusioni nascenti dal patto di stabilità per cui è "saltata" la programmazione tipica della legge regionale e si è fatto ricorso alle articolate operazioni di finanziamento utilizzando il perno operativo di FINAOSTA.

Inoltre secondo la Procura i finanziamenti non sarebbero compatibili con la disciplina comunitaria che prevede il divieto di aiuti di stato, tenuto conto che il finanziamento ha riguardato non solo il settore delle case da gioco, asseritamente in regime di oligopolio legale, ma anche e soprattutto l'attività alberghiera che è in regime di libera concorrenza.

Il terzo pilastro su cui si basa l'impianto accusatorio della Procura fa riferimento alla rilevazione in bilancio di imposte anticipate.

Normalmente le imposte sul reddito sono contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono rilevati i costi e i ricavi cui le stesse imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. La possibilità di una iscrizione anticipata delle imposte deve seguire precisi criteri di guida e generalmente far seguito ad eventi straordinari per evitare che il bilancio perda trasparenza e leggibilità con l'ulteriore rischio che eventuali perdite di esercizio non vengano riassorbite risultando inferiori rispetto a quelle reali.

In realtà è proprio quello che è successo nel caso di specie, ove i bilanci di CAVA S.p.A. sono risultati gravati da una minore consistenza delle perdite rispetto a quelle effettive, favorendo la scelta della Regione di procedere ai finanziamenti e alla ricapitalizzazione.

La Procura rileva ancora che la provvista finanziaria dirottata sulla Società del Casinò ha violato l'art. 3, commi 27 e ss, della legge finanziaria 2008 (l. 244/2007) che vieta alle amministrazioni pubbliche di assumere partecipazioni in società che non perseguono direttamente fini istituzionali.

La valutazione di questo Giudice sulle indicate violazioni portano a conclusioni parzialmente difformi a quelle operate dalla Procura regionale sul fondamentale punto della qualificazione giuridica – dolo o colpa grave – dei

comportamenti dei soggetti convenuti nel procedimento di responsabilità che ci occupa.

Questo Giudice ritiene infatti che dal complesso degli atti e documenti di causa non emergano elementi sufficienti per una qualificazione dolosa delle decisioni assunte dagli Amministratori regionali sulla cui portata potrà eventualmente fare maggiore luce la coeva inchiesta penale che peraltro riguarda solo alcuni degli odierni convenuti.

In realtà si ritiene che gli Amministratori regionali e lo stesso Coordinatore del settore bilancio abbiano, nel dichiarato scopo di perseguire finalità pubblicistiche, interpretato il quadro normativo di riferimento, comprensivo anche della legge istitutiva della Società, nel senso di favorire ogni possibile azione a supporto del progetto di rilancio e sostentamento economico del Casinò.

Ed invero dalla combinata lettura di queste norme appare possibile che, oltre alla modalità di cui all'art. 3 della legge 49/2009, fosse possibile finanziare il Casinò anche attraverso la gestione speciale di FINAOSTA; analogamente è ragionevole sottolineare il rilievo dell'art. 3 della legge regionale 36 del 2001 che intesta alla Società del Casinò la gestione della casa da gioco e del complesso alberghiero proprio in ragione del rilievo economico e istituzionale di queste attività che rendono coerente le scelte fatte anche rispetto alla legge 244 del 2007.

Ugualmente possibile è l'interpretazione che è stata data dall'Amministrazione regionale della normativa sugli aiuti di stato atteso che la legge del 2009 ha unificato in capo allo stesso soggetto le attività del gioco e quelle alberghiere nel dichiarato scopo di trattarle in una unica disciplina.

Questo Giudice ritiene, in buona sostanza, che il quadro normativo di riferimento si prestasse a diverse interpretazioni, il che fa escludere ogni intento doloso in ordine alle decisioni assunte dai convenuti rimanendo a loro carico il profilo della colpa grave connesso ad una valutazione di contesto che si è rivelata manifestamente errata sia nei presupposti che nelle scelte che ne sono derivate.

Sul punto assai significativa appare la mancata rilevazione dell'appostazione in bilancio delle imposte anticipate in un momento storico in cui i segnali di debolezza finanziaria della Società, al limite della decozione, erano già ampiamente conosciuti sia dal decisore politico che dalla struttura amministrativa della Regione.

Non meno rilevante è la circostanza che la stessa Regione aveva già ricevuto report significativi sulle problematiche finanziarie che attanagliavano la Società, tanto da poter far ritenere che i progetti di investimento si basassero su valutazioni ottimistiche e su scenari di difficile verosimiglianza, come poi i fatti hanno dimostrato, attesa la perdurante crisi del Casinò ancora all'attualità odierna.

In buona sostanza gli Amministratori regionali e lo stesso Coordinatore del bilancio hanno posto in essere scelte di finanziamento in contrasto con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione pubblica che si sono risolte in un danno erariale, come appresso quantificato, avendo colposamente trascurato tutti gli indicatori e i segnali di irreversibile crisi che provenivano dalle analisi svolte sulla situazione economica della Società.

11.2 Il danno

La prima valutazione che il Collegio è chiamato a compiere riguarda la sussistenza, in termini di certezza ed attualità, del danno erariale.

Sul punto questo Giudice ritiene che, con le precisazioni che seguiranno, le condotte censurate dalla Procura Regionale abbiano effettivamente creato nocumento erariale alla Regione Valle d'Aosta.

Come correttamente messo in luce dalla Procura nella citazione, corredata da copiosa documentazione, e come risulta dalle indagini della Guardia di Finanza, tutti gli indicatori, ed alcune compiute analisi conosciute dai vertici regionali, portavano a ritenere come gravemente, se non definitivamente compromessa, la situazione finanziaria del Casinò rendendo quindi inutile ogni tentativo di salvataggio attraverso iniezioni finanziarie.

Non è evidentemente compito di questo Giudice dare indicazioni per trovare soluzioni in grado di salvaguardare effettivamente la realtà imprenditoriale, ma è sotto gli occhi di tutti che gli interventi disposti dagli organi regionali, e censurati dalla Procura, non hanno sortito alcuno effetto gravando al contrario sul bilancio regionale e su quello delle partecipate FINAOSTA e CVA, le società attraverso le quali l'operazione è stata effettuata.

Alla luce di quanto è accaduto nel periodo successivo all'erogazione dei finanziamenti, ed invero per quello che appare ancora risultare all'attualità, sul Casinò continua a perdurare una gravissima crisi finanziaria che ne mette a rischio la sopravvivenza come realtà imprenditoriale, si può affermare quindi che la sostanziosa provvista finanziaria non abbia prodotti risultati tangibili.

Per questo motivo si ritiene che la provvista messa a disposizione della Società dalla Regione si sia risolta in una erogazione priva di effetti pratici e quindi da qualificare come danno erariale non potendosi registrare nessun effettivo vantaggio per il Casinò e per l'economia regionale visto che, ad esempio, nel tempo si è dovuto comunque far ricorso a procedure di riduzione del personale.

Risolta nei sensi descritti la preliminare questione sulla sussistenza del danno erariale è compito del Giudice delibare sulla sua quantificazione tenendo conto delle richieste risarcitorie della Procura e delle deduzioni difensive dei convenuti.

Secondo la prospettazione attorea tutti e quattro i provvedimenti portati all'attenzione del Collegio hanno provocato il danno erariale, quantificato in quasi 140 mil. di euro, e caratterizzato da certezza ed attualità perché le erogazioni a mezzo mutuo non sono state ancora restituite e il disposto aumento di capitale non ha sortito alcun positivo effetto sulle finanze del Casinò.

Ad avviso delle difese, che contestano la stessa sussistenza del danno erariale, bisogna invece fare delle precisazioni in ordine alla sua quantificazione atteso che la gran parte delle operazioni è stata realizzata attraverso l'accensione di mutui che sono in fase di restituzione.

Effettivamente il metodo adottato dalla Regione per erogare i finanziamenti (o almeno tre delle quattro operazioni in discussione) si presta a diverse valutazioni critiche.

Certamente sotto il profilo della trasparenza contabile le ripetute operazioni di accensione dei mutui non agevolano una piana lettura del bilancio regionale e neppure di quello della Società del Casinò. Inoltre non si può sottacere il fatto che l'utilizzo delle risorse proprie di CVA, società pure partecipata dalla Regione, rischia di comprometterne la solidità finanziaria se i mutui non dovessero essere restituiti.

Ad avviso del Collegio questo è punto dirimente.

Si ritiene infatti che la Procura non è riuscita a dare prova convincente che il

sistema di rotazione dei finanziamenti erogati attraverso l'accensione dei mutui, si risolve in un danno erariale; per meglio dire allo stato degli atti non vi è prova che la Società del Casinò non sia in grado di restituire i finanziamenti ricevuti sotto forma di mutui accesi.

Di conseguenza le tre operazioni - quella del luglio 2012 per 50mil/€ (delib. di giunta 1465) quella del settembre 2013 per 10mil/€ (delib. di giunta 1527) e quella del dicembre 2015 per 20mil/€ (delib. di giunta 1856) – non integrano ipotesi dannose perché mancano riscontri sufficienti per qualificare come certo ed attuale il prospettato danno erariale di circa 140mil/€ che quindi va conseguentemente ridotto.

Queste considerazioni in punto di certezza ed attualità del danno erariale non debbono però, all'inverso, valere a legittimare le pratiche adottate dalla Regione Valle d'Aosta.

In altre parole le reiterate operazioni di accensione dei mutui, sostanzialmente l'una a copertura dell'altra, rimangono da censurare in punto di trasparenza contabile pur se allo stato della fattispecie che occupa la Sezione non integrano danno erariale.

Va da sé che particolare attenzione dovranno porre gli organi di controllo della Regione alla puntuale restituzione delle rate dei mutui e al puntuale adempimento di tutti gli obblighi connessi al contratto di mutuo, ogni inadempienza sul punto potrebbe infatti configurare e dare certezza ed attualità a fattispecie di danno erariale.

Peraltro, in ordine alla quantificazione del danno erariale va fatta una ulteriore considerazione che inerisce alla quarta operazione di finanziamento disposta nell'ottobre 2014 con la deliberazione del Consiglio regionale 823/XIV.

Come risulta dagli atti il provvedimento indicato integra un aumento di capitale pari a 60 mil. di euro, 30 dei quali destinati al parziale rimborso del finanziamento deliberato nel luglio 2012.

L'importo del danno erariale contestato con l'atto di citazione, pari a circa 140mil/€, va quindi ridotto sia per la parte erogata attraverso l'accensione dei mutui che per i 30mil/€ restituiti con l'operazione di aumento di capitale.

Ad avviso di questo Giudice quindi la caduta delle esposte considerazioni porta a ritenere sussistente il danno erariale nella ridotta misura di 30 mil/€ di cui dovranno rispondere gli Amministratori regionali appresso specificati.

11.3L'elemento soggettivo e il nesso di causalità

Seguendo l'iter logico del ragionamento bisogna ora analizzare l'elemento soggettivo e il nesso di causalità in modo da individuare i soggetti effettivamente chiamati al risarcimento del danno come sopra quantificato in 30mil/€.

Rispetto alla prospettazione attorea deve dirsi che il Collegio ritiene in ogni caso sussistente il solo profilo della colpa grave in capo agli Amministratori regionali che hanno disposto i finanziamenti in parola.

All'evidenza degli atti non si rinvengono sufficienti elementi di prova per ipotizzare il carattere doloso del comportamento dei Consiglieri regionali e del Coordinatore e sul punto, ad avviso del Collegio, neppure il coevo procedimento penale aiuta a supportare la prospettazione principale della Procura.

Ad avviso di questo Giudice quello che non è dubbio è il fatto che gli Amministratori regionali abbiano sottovalutato tutte le notizie e gli indicatori che segnalavano lo stato di sostanziale decozione dell'azienda Casinò e, in

termini di esimente, a nulla vale la considerazione fatta valere dai difensori circa il ruolo avuto da FINAOSTA nella fase istruttoria e di erogazione dei finanziamenti visto che la finanziaria regionale ha sostanzialmente dato seguito alle prescrizioni dell'organo politico.

Per l'individuazione delle responsabilità personali deve farsi riferimento, essendo evidente il nesso causale, agli Amministratori che hanno partecipato, esprimendo voto favorevole, alla votazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014 che questo Giudice ha individuato come atto amministrativo causativo di danno erariale.

In ordine al riparto del danno erariale quantificato in 30mil/€ si ritiene che debba essere valutato il grado di coinvolgimento dei diversi Amministratori nella delibera di che trattasi, in ragione delle loro competenze funzionali e del grado di piena consapevolezza dei fatti, tenuto conto della loro partecipazione alle plurime operazioni di finanziamento prese in esame nell'atto di citazione della Procura regionale.

E' quindi evidente che un maggior grado di responsabilità lo si deve riscontrare in capo al Presidente della Giunta e agli assessori al bilancio - Rollandin, Baccega, Perron - che, in ragione delle funzioni svolte a più riprese durante il quadriennio preso in considerazione dalla Procura, avevano, più degli altri, contezza della situazione finanziaria del Casinò e quindi disponevano degli strumenti più adatti per una più avvertita valutazione della fattispecie che si andava determinando.

Ad ognuno dei soggetti sopra indicati va quindi imputata una quota parte del danno pari al 15% del danno complessivo per l'importo di €4.500.000,00.

Solo di poco attenuata si ritiene vada considerata la posizione di Viérin, Presidente della Giunta all'atto della deliberazione di aumento di capitale del 2014, e di Marguerettaz, Consigliere in carica già dal 2012 e quindi entrambi consapevoli delle difficoltà economiche del Casinò e del sostanziale fallimento delle precedenti operazioni di finanziamento.

In conseguenza di ciò per i soggetti appena sopra menzionati si determina la quota di risarcimento pari al 10% del danno pari ad €3.000.000,00 cadauno.

La restante quota di danno pari al 35% dell'importo totale va suddiviso in parti uguali tra gli altri Amministratori - Bianchi, Borrello, Farcoz, Follien, Fosson, Isabellon, La Torre, Lanièce André, Marquis, Péaquin, Restano, Rini, Testolin - che hanno partecipato, esprimendo voto favorevole, alla deliberazione di aumento di capitale del 2014, e che dovranno pertanto risarcire la quota di €807.000,00 cadauno.

Si ritiene che invece vada assolto il dott. Bieler, che pure ha espresso il parere di legittimità sulla deliberazione di aumento di capitale, atteso che la Procura lo ha evocato in giudizio esclusivamente per il parere espresso in ordine alle deliberazioni di Giunta con cui sono stati erogati i finanziamenti attraverso le operazioni di mutuo. Questa circostanza esime il Collegio dalla disamina del quadro normativo di riferimento e quindi dei poteri dello stesso dott. Bieler che ad avviso della difesa non includevano alcuna attribuzione atta a confutare l'indirizzo politico assunto.

Vanno invece mandati assolti per mancanza dell'elemento del danno erariale tutti i convenuti in giudizio - Lanièce Albert, Donzel, Pastoret - che hanno espresso voto favorevole alle delibere di Giunta con cui sono stati approvati gli altri atti di finanziamento attraverso la formula dell'accensione del mutuo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n.798:

1.condanna i sottoscritti convenuti a risarcire alla Regione Valle d'Aosta il danno liquidato all'attualità in €30.000.000,00 da suddividersi a carico di ciascuno dei soggetti condannati e nella misura a fianco di ognuno indicata:

ROLLANDIN Augusto	€4.500.000,00
BACCEGA Mauro	€4.500.000,00
PERRON Ego	€4.500.000,00
MARGUERETTAZ Aurelio	€3.000.000,00
VIÉRIN Marco	€3.000.000,00
BIANCHI Luca	€ 807.000,00
BORRELLO Stefano	€ 807.000,00
FARCOZ Joël	€ 807.000,00
FOLLIEN David	€ 807.000,00
FOSSON Antonio	€ 807.000,00
ISABELLON Giuseppe	€ 807.000,00
LA TORRE Leonardo	€ 807.000,00
LANIÈCE André	€ 807.000,00
MARQUIS Pierluigi	€ 807.000,00
PÉAQUIN Marilena	€ 807.000,00
RESTANO Claudio	€ 807.000,00
RINI Emily	€ 807.000,00
TESTOLIN Renzo	€ 807.000,00

2.assolve:

LANIÈCE Albert, DONZEL Raimondo Davide, PASTORET Ennio, BIELER Peter

3.revoca il sequestro di cui all'ordinanza n.2 del 24 aprile 2018 disposto nei confronti di:

LANIÈCE Albert, DONZEL Raimondo Davide, PASTORET Ennio

4.ordina al Conservatore dei Registri immobiliari e ai terzi pignorati di adottare gli atti conseguenti rispetto a quanto disposto sub.3

5.conferma il sequestro di cui all'ordinanza n.2 del 24 aprile 2018 disposto: nei confronti di ROLLANDIN Augusto, BACCEGA Mauro, PERRON Ego fino alla concorrenza di €4.500.000,00;

nei confronti di VIÉRIN Marco, MARGUERETTAZ Aurelio fino alla concorrenza di €3.000.000,00;

nei confronti di BIANCHI Luca, BORRELLO Stefano, FARCOZ Joël, FOLLIEN David, FOSSON Antonio, ISABELLON Giuseppe, LANIÈCE André, MARQUIS Pierluigi, PÉAQUIN Marilena, RESTANO Claudio, RINI Emily, TESTOLIN Renzo fino alla concorrenza di €807.000,00

6.dispone la riduzione della cauzione prestata da LA TORRE Leonardo ai sensi dell'art. 81 c.g.c. alla misura di €807.000,00

7.pone a carico dei convenuti, in proporzione alla rispettiva condanna di cui sub.1, ed in via non solidale, le spese del giudizio complessivamente liquidate nella misura di €22.854,36

8.liquida le spese di lite da porre a carico della Regione Valle d'Aosta a favore dei soggetti sottoindicati:

Lanièce Albert, Donzel Raimondo Davide e Pastoret Ennio nella misura di €5.000,00 cadauno;

Bieler Peter nella misura di €3.500,00

Così deciso in Aosta nelle camere di consiglio dell'11 luglio e 12 settembre 2018.

Il Presidente relatore

Pio Silvestri

Depositata in segreteria il 25 ottobre 2018

Il coordinatore

Enzo Dufour